

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOGONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

**SEDUTA**

**90.**

**SITZUNG**

**10. 2. 1971**

**Presidente:**

**Vicepresidente BERTORELLE**

**VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE**



## INDICE

**Disegno di legge n. 4:**  
**«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale  
21 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sul-  
l'ordinamento dei comuni, ed alle leggi regiona-  
li 7 novembre 1950, n. 16 e 17 febbraio 1966,  
n. 67» (rinviato dal Governo) pag. 3**

## INHALTSANGABE

**Gesetzentwurf Nr. 4:**  
**„Änderung und Ergänzung des Regionalgesetzes  
Nr. 29 vom 21. Oktober 1963 über Bestimmungen  
zur Gemeindeordnung und der Regionalgesetze  
Nr. 16 vom 7. November 1950 und Nr. 6 vom 17.  
Februar 1966“ (von der Regierung rückverwie-  
sen) Seite 3**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore S.V.P.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale del 5.2.1971.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Hanno giustificato la loro assenza i cons. Lucianer, Agostini e Steger per malattia; Vettori e Nicolodi per impegno; l'assessore Müller durante la mattinata è impedito, è a Trento. La seduta oggi ha luogo alla mattina e al pomeriggio.

Prego i consiglieri di volersi alzare un momento. A tutti i signori consiglieri è noto il grave lutto che ha colpito il nostro Presidente avv. v. Fioreschy, per la morte del figlio, dell'unico figlio maschio; ieri abbiamo avuto tutti modo di partecipare al funerale a Ora. Io penso che il Consiglio regionale debba presentare anche in questa forma solenne, oltre che ieri durante le esequie della salma, le condo-

glianze più vive al Presidente Fioreschy, alla Signora, alle figlie, a tutta la famiglia, per il grave, gravissimo lutto che li ha colpiti. Io penso che per dimostrare questa nostra partecipazione al lutto è bene che sospendiamo la seduta per cinque minuti.

(Ore 10.23).

Ore 10.28.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Come d'accordo, l'ordine del giorno porta al 1° punto il disegno di legge n. 4: «**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, contenente norme sull'ordinamento dei comuni, ed alle leggi regionali 7 novembre 1950, n. 16, e 17 febbraio 1966, n. 6**» *(rinviato dal Governo)*.

Nella riunione del 18 novembre 1970 è stata iniziata la discussione generale ed è stata chiusa, dopo la replica dell'assessore. E' stato quindi approvato il passaggio alla discussione articolata. Oggi cominciamo quindi la discussione articolata. I signori consiglieri hanno avuto anche emendamenti, e su questi si discute. Il testo è quello della commissione.

#### Art. 1

*Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

«Il Comune, quale più immediato interprete delle esigenze della comunità che rappresenta, promuove e sollecita ogni iniziativa utile per il progresso civile e lo sviluppo economico della stessa; interviene inoltre presso i competenti pubblici poteri, affinché le esigenze della comunità siano esattamente conosciute e vi si provveda in modo adeguato; in rapporto alle sue possibilità finanziarie può svolgere, nell'interesse della comunità, altre attività che non siano attribuite per legge ad altri enti o amministrazioni.

Non ci sono modifiche da parte della commissione legislativa né emendamenti. Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

#### Art. 2

All'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole «in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione», sono sostituite con le parole «pubbliche comunali».

#### Art. 3

L'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Emblema del Comune e distintivo del sindaco»

«Il Comune può avere un proprio gonfalone ed uno stemma.

Su proposta del Comune il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla Giunta provinciale, per delega della Regione. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. I Comuni, che all'entrata in vigore della presente legge possiedono un proprio gonfalone ed uno stemma, possono conservarli.

Il Comune disciplina con regolamento lo uso del proprio gonfalone e dello stemma, non-

ché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

Il Sindaco è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento accompagnato dalla tessera.

I distintivi dei Sindaci sono determinati dal regolamento di esecuzione della presente legge».

Pongo in votazione l'art. 3: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

#### Art. 4

L'Amministrazione regionale, a partire da due anni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali, in occasione della loro elezione, un manuale in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale.

C'è un emendamento all'art. 4 a firma Manica, Nicolodi, Sfondrini e Raffaelli: «L'amministrazione regionale, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà gratuitamente, una volta tanto, ai consiglieri comunali in carica, o in occasione della loro prima elezione, un manuale in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale».

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. L'emendamento, così come è stato presentato, è dovuto alla considerazione che la legge è stata ancora rinviata. Ora, se noi pensiamo che la legge è stata rinviata parecchie volte, che ormai da parecchio tempo insomma siamo in attesa di avere la nuova legge, e anche questa volta si stabiliscono due anni, questi, man mano che andiamo avanti, rischiano di diventare 20, per cui io chiederei che si tolga almeno la questione dei due anni, tenendo anche conto, per di più, che tra un mese e mezzo

circa ci sono le elezioni per il rinnovo di una cinquantina di consiglieri comunali. E' una cosa estremamente utile che i consiglieri comunali ricevano un manuale che consenta loro di espletare nel modo migliore il loro mandato, avendo a disposizione in primo luogo, le norme che regolano la vita del comune, ma anche norme di carattere generale. Il gruppo socialista ha pensato di presentare questo emendamento, inteso solamente a chiedere che venga tolto il termine di due anni che, ripeto, sono diventati ormai quasi tre, e che rischiano, se fosse rinviata un'altra volta la legge, di diventare forse quattro, in modo che la Giunta regionale possa immediatamente, non appena abbia a disposizione il testo adatto, metterlo a disposizione dei consiglieri comunali neo-eletti e dei consiglieri comunali in carica. Ciò non vuol dire, che il giorno dell'approvazione della legge la Giunta regionale debba procedere alla distribuzione dei manuali, ma che dal momento dell'entrata in vigore della legge, la Giunta possa distribuire i manuali senza aspettare due anni: un mese dopo, un mese e mezzo dopo, due mesi dopo, ma comunque il più presto possibile. Con questo emendamento la Giunta regionale può procedere alla distribuzione del manuale, così come richiesto dal testo proposto.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): La richiesta del cons. Manica è giustificata nel senso che sin da allora, sin cioè da quanto la legge è stata rinviata la seconda volta, la Giunta ha dato incarico per la preparazione di questo testo da dare ai consiglieri comunali. Volevamo per altro non impegnarci: l'art. 4 voleva soltanto indicare una garanzia di tempo per la consegna ai consiglieri comunali di questa pubblicazione. Però, dato che l'emendamento proposto non impegna in assoluto,

possiamo dire che il tempo passato per l'elaborazione di questo testo è stato sufficiente. La Giunta quindi si dichiara d'accordo nell'accoglimento di questo emendamento e solleciterà, per quanto possibile, la conclusione di questo lavoro, da consegnare prima possibile ai consiglieri comunali eletti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento, che è sostitutivo, a firma di Manica, Nicolodi, Sfondrini e Raffaelli: approvato a unanimità.

#### Art. 5

*L'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

#### *«Costituzione di nuovi Comuni»*

*«Le frazioni, appartenenti ad uno o più Comuni, che abbiano complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune, al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni autonomi, sempreché al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali. A tale fine è necessario che sia fatta domanda dalla maggioranza degli elettori residenti nelle singole frazioni.*

*Eguale facoltà è attribuita al capoluogo del Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza degli elettori, residenti nel capoluogo.*

*La sottoscrizione è autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco».*

C'è un emendamento che dice: togliere le parole «complessivamente popolazione non mi-

noredi 3.000 abitanti», e aggiungere, dopo «segretario comunale» la parola «giudice conciliatore». Sono due emendamenti all'art. 5, firmati Pruner e Sembenotti. Vuol prendere la parola?

PRUNER (Segretario questore -P.P.T.T.): Questo emendamento tende a evitare la limitazione della libertà dei cittadini alla amministrazione autonoma propria. Noi riteniamo che imporre un limite di grandezza in popolazione, ai comuni, perché possano chiedere di essere amministrati autonomamente, sia una limitazione che contrasta con i principi della libera scelta delle libertà del cittadino, o di una comunità di cittadini. Ragione per cui, abbiamo ritenuto opportuno presentare questo emendamento, e lasciare quella parte che riguarda la prescrizione della sufficienza dei mezzi, perché possa provvedersi in quella determinata frazione, che diventerà eventualmente amministrazione comunale, per svolgere le funzioni determinate dalle leggi ecc.; chiediamo, cioè, che venga eliminata la delimitazione quantitativa di popolazione, di numero di cittadini, e che si lasci invece l'imposizione di un limite che è quello della sufficienza dei mezzi adeguati, per far fronte ai bisogni che sono impliciti in una amministrazione. Per questo noi raccomandiamo all'on. Giunta e al Consiglio, di voler attentamente esaminare questo emendamento e di volerlo accettare, rispondendo esso ad un principio di necessaria libertà d'azione e quindi di amministrazione per le nostre comunità locali. Il secondo emendamento preferirei, se il Presidente del Consiglio me lo concede, illustrarlo a parte, essendo la materia del primo emendamento, pur contenuta nello stesso articolo, molto differente come contenuto da quella del secondo.

PRESIDENTE: Il primo emendamento: togliere le parole «complessivamente con popo-

lazione non minore di 3.000 abitanti». Chi prende la parola ancora su questo? La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): La discussione riprende l'argomento che era stato ampiamente affrontato durante la precedente discussione di questo disegno di legge. La Giunta non può che riconfermare quello che era il suo pensiero, e cioè che ritiene che in una visione ampia delle situazioni che si stanno verificando, sia giusto precisare nella legge che per le costituzioni di nuovi comuni si deve raggiungere un minimo di abitanti; questo, anche per quanto riguarda l'aggregazione delle frazioni, non vuol dire certamente ledere la libertà individuale dei censiti: significa invece affrontare coraggiosamente questi problemi, che possono essere di interesse generale, perché necessariamente devono essere visti in un contesto più ampio; cioè, non è possibile che oggi si possa pensare che alcune centinaia di abitanti che si raggruppino possano costituire un comune, quando sappiamo tutti, ad esempio, che nei comuni molto modesti le parentele sono costanti, e quindi le successive elezioni che potrebbero verificarsi si farebbero con un raggruppamento di alcune famiglie che avrebbero la possibilità di fare sostanzialmente quello che vogliono nella amministrazione del comune. Pertanto per la prima parte la Giunta regionale riconferma la propria opposizione all'emendamento del cons. Sembenotti. Io stesso, per la seconda parte, cioè per quanto concerne la richiesta dell'aggiunta delle parole «segretario comunale per ogni giudice conciliatore». Questo non può essere accolto, per non discostarsi dal testo della legge del 4 maggio 1968, n. 15, che, per la prima parte che interessa questa legge, è stata recepita integralmente. Pertanto, anche per la seconda parte la Giunta è contraria all'accettazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Pruner.

**PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.):** Chiedo al signor Presidente di volermi giustificare anticipatamente: non ho ben presente, è una questione di regolamento che faccio, se dopo la replica dell'assessore, nella fattispecie durante la discussione su un emendamento su un articolo, il consigliere può prendere la parola per replicare...

**PRESIDENTE:** Nella discussione articolata ciascun consigliere può parlare fino a due volte e può farlo prima o dopo.

**PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.):** Grazie, allora sarò brevissimo. Ho preso atto delle dichiarazioni del signor assessore, che però non mi convincono affatto. Innanzitutto non si tratta di qualche centinaio, come lei ha detto, di cittadini che chiedono o chiederanno la costituzione della propria frazione in comune autonomo: si tratta di 2999 cittadini. In molti casi di 2.500 cittadini abitanti di frazioni che sono, per quanto riguarda il nostro criterio di misurare le cose, qualche cosa di consistente. Non sono le frazioni dei 10.000, dei 5.000 abitanti che abbiamo in Lucania, in Calabria, od altro! qui abbiamo delle frazioni di 3.000 abitanti, che hanno una fisionomia e una caratteristica propria, per la posizione geografica, topografica, per la loro caratteristica sociale ed economica, differenziata da quella dell'altra parte del comune, delle altre cinque frazioni, delle altre due frazioni o dall'altra frazione che rimane. Qui si tratta quindi, anche sotto un profilo della consistenza, non di qualche centinaio, ma di qualche migliaio di cittadini. Io so che in Alto Adige, nel Sudtirolo, ci sono oggi delle amministrazioni di frazioni sotto i 3.000 abitanti, non di 200, ma pur sotto i 3.000 abitanti, che chiedono di essere costituite in amministrazione autonoma. Signori,

andiamoci cauti con queste delimitazioni, perché corriamo il rischio di scivolare verso la violazione dei principi di libertà; tengo a sottolinearlo e a affermare in maniera chiara, responsabile ed inequivocabile, che scivoliamo con queste limitazioni verso un sistema di negazione dei principi di libertà. Abbiamo iniziato l'altro giorno con quella famosa storia dei medici liberi e non liberi, dell'assistenza diretta ed indiretta; c'è una polemica in atto nel paese e in Regione per quanto riguarda la libera professione, per quanto riguarda il fisco sulla libera professione; ci sono degli scioperi, ci sono delle pendenze. Signori, la reazione porta ad altre reazioni, ogni azione ha una reazione, e via dicendo. Cerchiamo quindi di non preconstituire dei principi che pregiudichino altri principi, validi, per i quali abbiamo sempre, fino ad ora, ritenuto essere noi i più responsabili e i più qualificati difensori e sostenitori. Penso che arriviamo lentissimamente, senza accorgerci, con questo tipo di emendamenti, con questo tipo di semplici, innocenti, apparentemente, innovazioni, verso un'era che non tien conto delle libertà del cittadino, delle libertà democratiche. Io non ho altro da dire, ad ognuno la propria responsabilità. Noi poniamo questo problema al Consiglio, chiediamo al Consiglio il voto perché questo principio sia salvaguardato, ognuno si assuma le sue responsabilità. Noi, comunque, siamo favorevoli al fatto che il cittadino, anche se non conta nella sua piccola comunità, assieme ai suoi soci, 3.100 ma 2.999, possa comunque disporre di quegli strumenti che gli garantiscano un minimo di libertà.

**PRESIDENTE:** Adesso allora trattiamo gli altri due emendamenti. Uno, sempre del cons. Pruner, dice di aggiungere dopo le parole «segretario comunale» la parola «giudice conciliatore», cioè aggiungere anche il giudice conciliatore fra coloro che possano autenticare gli atti.

C'è un altro emendamento, a firma Bertorelle, Beneditker, Paolazzi, che dice: sostituire le parole «o altro funzionario delegato dal sindaco» con le parole «o altro funzionario incaricato dal sindaco». Li metto in discussione assieme perché riguardano lo stesso comma.

Questo emendamento è già stato distribuito a suo tempo ed è in possesso dei consiglieri.

La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Vedo che i due emendamenti tendono verso lo stesso scopo, cioè di rendere più agevole il lavoro di chi accoglie le firme per far progredire una determinata azione intesa a ecc. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Presidente Bertorelle e dai suoi confirmatari, in quanto costituisce una parte di quello che abbiamo proposto noi. Da parte nostra, vorremmo estendere questo lavoro al giudice conciliatore, in armonia con quanto è previsto in alcune leggi regionali sulle elezioni comunali e sulle elezioni regionali. Il giudice conciliatore ha, in base a queste leggi, la facoltà di autenticare delle firme raccolte fra le popolazioni. Essendo stato introdotto questo principio in altre leggi, poiché in determinati centri non esiste né il notaio, né il cancelliere, né il segretario comunale, e in quanto vi sono dei comuni con 15, 20 frazioni, distanti fra loro e dal comune anche diversi chilometri, e comuni in cui il segretario comunale a volte è addirittura un funzionario preso a prestito da altro comune, e, in parole povere, non esiste la persona qualificata per la raccolta di queste firme, è giusto ricorrere al giudice conciliatore, il quale è presente in ogni comune, ed è anche più alla portata di mano, in quanto in genere non è persona occupata come può essere il segretario comunale, e quindi, più disponibile per il pubblico. E' per questo che, è giusto che oltre a tutti gli altri soggetti che possono svolgere tale mansione, ci sia, come già previsto in

diverse leggi regionali, anche il giudice conciliatore.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Per quanto riguarda lo emendamento che tende a sostituire «funzionario delegato dal sindaco» con le parole «funzionario incaricato dal sindaco». Pur comprendendo i motivi che hanno dettato la proposta di questo emendamento, vale a dire la possibilità di facilitare le cose, ho i miei dubbi che sia una cosa da accettarsi con tutta tranquillità. Infatti, se vediamo sotto il profilo giuridico, la delega è un istituto preciso, l'incarico, se non viene definito bene come è conferito, e in che cosa significa, ha un'interpretazione più malleabile. Quindi io direi che il mantenere la parola «delegato» dà un significato giuridico preciso, che non è conferito con la parola «incaricato». Io pregherei pertanto, per quello che riguarda la mia parte politica, che i presentatori ritirassero l'emendamento, mantenendo la parola «delegato».

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che la discussione si possa svolgere su tutti gli emendamenti in discussione. Io parlo su quella dei colleghi Pruner e Sembenotti, per abolire la distinzione di 3000. Per dire che noi non siamo d'accordo, e per dire soprattutto...

PRESIDENTE: Scusi, discutiamo quello adesso?

RAFFAELLI (P.S.I.): Io non ho capito bene con quale ordine, signor Presidente, ha impostato...

PRESIDENTE: Non era in aula quando abbiamo discusso, questo è il fatto. Abbiamo cominciato a discutere l'emendamento del cons. Pruner; ha replicato la Giunta, ha risposto ancora lui e non l'abbiamo messo in votazione: accantonato. Nessun altro ha preso la parola. Quindi discutiamo un po' alla volta. Abbia pazienza, se lei vuol parlare su questo può farlo, non glielo nego, però aspetti che finiamo...

RAFFAELLI (P.S.I.): D'accordo.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questo? Bisogna stare attenti e non parlare, perché altrimenti succede che non ci si capisce più. Questi due emendamenti, che riguardano l'ultimo comma dell'art. 5 nessun altro prende la parola? La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): La legge statale 4 maggio 1968, n. 15, art. 20, precisa che «le sottoscrizioni di istanza da produrre in luogo della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dai funzionari competenti a ricevere la sottoscrizione, da un notaio cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco». E' per chiarire questa posizione, che è venuto fuori «delegato o incaricato». La delega è qualche volta difficile da aversi in determinate occasioni, perciò preferiranno recepire quella che è la dizione della legge statale, che è incaricato dal sindaco. Perciò la Giunta ritiene che la dizione della legge statale sia migliore della precedente legge regionale.

PRESIDENTE: Se non ci sono osservazioni mettiamo in votazione questi emendamenti, dopo passiamo agli altri.

Emendamento del cons. Pruner e Sembe-

notti, aggiungere dopo «segretario comunale» le parole «giudice conciliatore»: l'emendamento è respinto con 5 voti favorevoli, 14 voti contrari e altri astenuti.

BETTA (P.R.I.): Ci sono più di cinque favorevoli, perché eravamo 8.

PRESIDENTE: Il segretario è qui apposta e ne ha visti 5, bisogna stare attenti.

Metto in votazione l'altro emendamento a firma Benedikter, Bertorelle, Paolazzi: sostituire le parole «con funzionario delegato» con le parole «funzionario incaricato»: vuol parlare? ma se abbiamo chiuso la discussione!

BETTA (P.R.I.): Ma signor Presidente, erano tre minuti che io avevo la mano alzata, se lei non ha visto non è colpa mia, io non so come fare.

PRESIDENTE: Ma l'ho detto: altri prendono la parola? Nessuno ha alzato la mano, ho detto basta. Va bene, parli.

BETTA (P.R.I.): Io volevo chiedere la riprova della votazione, se esiste il regolamento. Non che questo cambi niente, siamo in minoranza lo stesso, ma tanto per essere precisi.

PRESIDENTE: E' stata chiesta la riprova della votazione sull'emendamento Pruner, Sembenotti, dopo le parole «segretario comunale» le parole «giudice conciliatore»: l'emendamento è respinto con 20 voti contrari, 9 favorevoli. L'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'altro emendamento, preletto, a firma Benedikter, Paolazzi, Bertorelle: «altro funzionario incaricato dal sindaco» invece di «delegato dal sindaco»: l'emendamento è approvato con 20 voti favorevoli, 9 contrari, 1 astenuto.

Adesso, cons. Raffaelli, ritorniamo sull'altro, sul quale si è già parlato, l'assessore ha già espresso il suo punto di vista. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ad evitare questi inconvenienti, se il signor Presidente mi consente, io suggerirei con tutto il rispetto, che gli emendamenti ad un articolo si discutano uno per volta e si votino, così non avremo questo interferire di un emendamento con quell'altro, di un intervento con quell'altro, per cui uno può cadere veramente in errore e chiedere la parola a sproposito. Io per esempio, per dirle un'altra cosa, le dico che dopo gli argomenti espressi dal mio compagno Manica e da quelli espressi dall'assessore Pasqualin, avrei avuto qualche cosa da dire anche sull'emendamento dell'incaricato, vostro delegato. Rinuncio, perchè adesso è inutile. Forse con quel sistema sarebbe consentito. Tornando all'argomento voglio precisare che noi siamo contrari a questo emendamento che sopprime il limite e ci tengo a chiarirlo perchè non vorrei che una posizione contraria, contrapposta alle motivazioni di coloritura democratica, portata avanti dal presentatore Pruner, autorizzasse a pensare che noi vogliamo essere meno democratici. Ma in un sistema democratico, che non sia assembleare, che non sia spontaneistico, che non sia ridotto tutto a un discorso di base, ci sono dei valori e delle distanze. Nel nostro paese c'è un Parlamento che fa determinate leggi, che ha i poteri di imporre i limiti alle istanze inferiori, per esempio ha fatto le leggi per l'ordinamento regionale, ha fatto gli istituti regionali, sta modificando il nostro. Noi possiamo dialogare dialetticamente, discutere, far presenti le nostre cose, in definitiva però accettiamo tutti che sia il Parlamento a imporre, per esempio, il limite dell'esercizio dei nostri poteri democratici, come Consigli regionali, nostri perlomeno, ha una facoltà analoga, che pone delle regole e dei limiti, costituzionalmente corretti e fondati, al-

l'attività delle amministrazioni minori, ordinamento dei propri uffici, amministrazioni degli enti locali, di vario genere, dai comuni, agli enti ospedalieri e via dicendo. Quindi siamo in perfetta democrazia, anche se a un certo punto poniamo dei limiti a quella presunta illimitata libertà dei cittadini, di decidere come e quando vuole. Perchè presumiamo di poter correttamente porre questi limiti? Perchè la presunzione della legge, fondamentale, è che questo organismo, nel caso specifico, sia in condizione di giudicare più oggettivamente, più serenamente che non il diretto interessato, altrimenti potremmo avere una legge che dice: i comuni si regolano secondo il proprio statuto. Un tempo, nell'epoca dei comuni, questi si erano fatti degli statuti autonomi: si chiamavano comuni, ma erano delle piccole Repubbliche, assolutamente sovrane, salvo i loro rapporti con l'imperatore e col Papa. Oggi siamo in un diverso ordinamento, e quindi, in linea di principio, nell'ambito dell'esercizio democratico, e non sopraffattore delle nostre funzioni, se poniamo determinate regole e determinati limiti. Dal punto di vista pratico noi siamo dell'opinione, e sappiamo di non essere soli in questo, che vada favorito anche con queste forme di legislazione, che sono in un certo senso di pressione, di indirizzo, ma vada favorito il costituirsi di organismi efficienti, di organismi sovracampañilistici. Ieri è stato raggiunto un accordo, esaltato da tutti, dal nostro Presidente del Consiglio dei ministri, esaltato dalla stampa, in Italia e all'estero, che segna un passo importante anche se indefinito nel tempo, per il raggiungimento di forme sovranazionali: la moneta unica. Siamo in un pericolo in cui non ci balocchiamo, ma stiamo lavorando seriamente, i paesi europei stanno lavorando seriamente a battere moneta nazionale. Non neghiamo avere un po' l'occhio e l'orecchio a questi fenomeni, e per quanto possibile, seguirne le indicazioni nell'ordinamento degli enti locali, voglia-

mo da una parte l'Europa unita e dall'altra la frazione disunita dalle altre frazioni! L'economia, l'amministrazione, i problemi che si pongono oggi alle comunità sono sempre più complessi e non possiamo fare la legislazione provinciale, gli atti amministrativi e lavoro politico in genere per creare l'entità nuova che è il comprensorio, e nello stesso tempo riaprire quel fenomeno che io non esito a definire deterioro, il favoreggiamento di tutte le beghe campanilistiche che si sono manifestate per anni, in provincia di Trento in modo particolare, che sono state dannosamente e disastrosamente favorite anche dalla maggioranza. Non possiamo fare le due cose insieme, quindi con un minimo di coerenza rispetto a altri atti legislativi, che in altra sede noi abbiamo approvato, ma anche in questa sede quando parliamo di enti ospedalieri e cose del genere, noi dobbiamo mantenere questi limiti all'ulteriore frazionamento dei comuni, questo per essere molto chiari sulla nostra posizione e sui motivi di questa nostra posizione contraria allo spirito della proposta dei colleghi Pruner e Sembenotti. Ovviamente una cosa della quale ci assumiamo, come siamo stati invitati, le nostre responsabilità, anche se sarà facile andare in qualche frazione a dire che anche i socialisti non hanno voluto questo nostro emendamento. Vadano a dirlo e noi andremo a dire il perchè non l'abbiamo voluto e non lo vogliamo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Dal momento che il collega Pruner ha chiamato in causa la responsabilità, desidero prendere la mia, dichiarando che voterò contro questo emendamento. Non ho che da condividere pienamente quello che ha detto testè il collega socialista Raffaelli. Per parte mia aggiungerò ancora brevissimamente che c'è libertà e libertà, e tra la libertà esiste anche l'eccesso di libertà, quell'eccesso

di libertà della favola esopiana, che può veramente, al limite, portare una società alla rovina. Moltiplicare le spese, creare una amministrazione comunale inefficiente, non può, a parer mio, considerarsi una libertà «democratica», come ha voluto qui sottolineare il collega Pruner, se mai proprio un eccesso di libertà, e cioè in definitiva una non libertà.

PRESIDENTE: La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Mi dichiaro contrario all'emendamento Pruner, ma contemporaneamente sono contrario anche a tutto il contenuto dell'articolo, in quanto mi pare che sia contraddittorio almeno con quanto la Giunta regionale e la Giunta provinciale di Trento — e vorrei sapere dal signor assessore un suo parere in merito — sta facendo da alcuni anni, cioè sta cercando di concentrare altre frazioni per formare dei comuni più grossi, affinché nei limiti del possibile, dati dalle attuali circostanze, si possa arrivare a una certa economicità nell'amministrare i comuni stessi. Stiamo facendo tutta una politica di accentramento, cioè di unione di comuni piccoli a comuni più grossi, e poi con un articolo, e peggio sarebbe ancora con un emendamento riduttivo del numero, cerchiamo di dare ancora la possibilità ai comuni che esistono di sfaldarsi, tutto questo mi sembra contraddittorio e non produttivo. Tanto più che mi pare che a un certo punto si dice «frazioni che abbiano mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate ecc.», questi comuni piccoli non hanno mezzi sufficienti per provvedere. L'unica entrata che in una certa epoca poteva quadrare i bilanci comunali, era quella della vendita del legname, cioè le entrate patrimoniali, cosa che oggi purtroppo non c'è più, o meglio non ci sono più in quella misura che c'era qualche anno fa. Comuni piccoli poi che verrebbero forzati a infierire contro il contri-

buente, mettendo delle tasse spaventose, perchè effettivamente per quadrare i bilanci altra forma e altra situazione non c'è. Mi piacerebbe sentire dal signor assessore come giustifica, non è la parola giusta perché lei non deve giustificare niente, ma me la lasci passare, come giustifica questa politica di incremento e di aiuto affinché, i comuni più piccoli si aggregino e formino comuni unici più grossi, e il contenuto di questo articolo, che praticamente dà la facoltà a frazioni sopra i 3.000 — a comuni anche sotto i 3.000, secondo l'emendamento Pruner — di formare nuovi comuni.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Io avevo già espresso il pensiero della Giunta in merito a questo emendamento e quindi al suo orientamento. Non vedo però la contraddittorietà cui accenna il cons. Betta, per quanto riguarda la costituzione dei nuovi comuni. Non siamo del parere che, leggendo anche analiticamente l'articolo, se gli abitati, complessivamente, hanno una popolazione non minore di 3.000 abitanti non possono aggregarsi e fare comune autonomo. Naturalmente il tutto poi è legato alle possibilità, perché se effettivamente le possibilità finanziarie dei comuni potessero mantenersi in attivo, questo, secondo quanto dicevano anche i colleghi precedentemente, non lede la libertà di poter restare comune autonomo. E una disincentivazione che noi vogliamo fare, per frazionare quei comuni che, e lo diremo successivamente, non raggiungendo un certo numero di abitanti, non avendo mezzi sufficienti per potersi mantenere, ciò nonostante per un eccesso di libertà vogliono avere il comune autonomo, perché hanno la casa municipale, perché possono deliberare autonomamente, ma in definitiva questa autonomia ricade sugli altri, perché se il bilancio

deficitario, se alcune opere soprattutto pubbliche, non possono essere costruite e quindi hanno il senso di disagio di carattere generale, lo pagano poi tutti, per un concetto errato di quello che è il mantenimento autonomo dell'ente. Quindi, per quanto riguarda la Giunta non vede una contraddittorietà tra quello che è lo spirito con il quale porta avanti questa disposizione, e tra quello che nella realtà sta attuando come suo programma proprio, nei confronti dei comuni.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Metto in votazione l'emendamento Pruner, Sembenotti, togliere le parole «complessivamente popolazione non minore di 3.000 abitanti»: respinto con 1 voto favorevole e tutti gli altri contrari.

Metto in votazione tutto l'art. 5 così emendato: approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astensioni.

#### Art. 6

*L'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

##### *«Riunione di Comuni contermini»*

*«Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.*

*I Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti o mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro Comune. L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale, d'ufficio o su proposta della Giunta provinciale.*

*I Comuni con popolazione inferiore a 500*

*abitanti e con bilancio deficitario per la parte ordinaria da almeno tre anni, che non intendano riunirsi tra loro o aggregarsi ad altro Comune, sono esclusi dal riparto del fondo previsto dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1964, n. 34. Ferma restando la relativa disciplina giuridica, i Comuni che attuano la riunione o l'aggregazione con Comuni deficiari, devono essere considerati adeguatamente nella erogazione del fondo medesimo.*

*Entro un anno dal verificarsi della condizione di cui al terzo comma, la Giunta regionale assume l'iniziativa per la riunione o l'aggregazione».*

C'è un emendamento Pruner e Sembenotti: sopprimere il secondo comma e sopprimere il terzo e quarto comma dell'art. 6.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Penso che sia il caso di affermare, a chiarimento di quanto è stato da noi detto in questa sede, quando si è discusso lo stesso disegno di legge poi rinviato dal Governo, che si tratta di sollevare una eccezione di legittimità costituzionale, tanto per non essere fraintesi. Anche in questo caso il legislatore, la Giunta e il Consiglio regionale, dovrebbe approvare un principio di limitazione ulteriore, più pesante, della libertà dei cittadini. Libertà sancita, garantita, dalla costituzione italiana. Quindi, che sia chiaro, noi solleviamo una questione di legittimità costituzionale per quanto concerne il comma 2, il comma 3 e 4 dell'articolo 6 di questo disegno di legge, in quanto l'autorità, la Giunta regionale, interviene nella limitazione dei diritti del cittadino, di autogovernarsi come gli è consentito dalla costituzione italiana. Non rifaccio il discorso che abbiamo intavolato in questa sede circa 8 mesi fa: mi interessa però sottolineare che noi riteniamo incostituzionale questo atteggiamento politico, questa volontà, e quindi questa legge, la prossima legge che da questo disegno di legge eventualmente scaturirà se non sarà accettato il nostro

emendamento. Non faccio nemmeno la cronistoria di quella che è stata una spiacevole vicenda, attribuita ad un errore materiale ecc. ecc., la e) e la o). Ho avuto modo di controllare esattamente la vicenda della e) e della o), con alterne vicende questa e) e questa o) è comparsa e ricomparsa per ben cinque volte, adesso è scomparsa, scomparendo è scomparso uno dei punti più gravi, che è quello che non dava nessun limite massimo, del numero degli abitanti, dove poteva essere d'autorità imposta l'aggregazione, l'unificazione di un comune ad altro comune o ad altri comuni, è già qualche cosa anche questo, però il fondamento, il principio, che per conto nostro è costituzionale, consistente nella presa d'autorità a questi comuni della propria libertà di auto amministrarsi, come si sono autoamministrati, con la loro autonomia e indipendenza in confronto di altri, per conto nostro sussiste e sussiste in maniera tale da essere contraria per gli stessi amministrati una introduzione di questo principio, contraria ai loro principi, alle loro libertà e noi siamo qui per amministrare e legiferare per gli amministrati che ci hanno mandati qui. E' stata espressa, attraverso la stampa l'opinione di questi interessati, è stata presa una posizione da parte di amministratori riunitisi in assemblea, i quali hanno decisamente denunciato l'atteggiamento della Giunta, il suo intendimento, e quindi, mi si esima dal fare un lungo discorso in merito. Noi sottoponiamo il nostro emendamento al Consiglio, ed ognuno responsabilmente voti per o contro il nostro emendamento, ma diciamo ancora una volta, si assuma ognuno la propria responsabilità. E su questo ci ritorneremo a dover discutere, penso ancora una volta in questa sede, perchè io ho la massima fiducia che in sede di visto governativo su questo disegno di legge, ci sia la presa di coscienza da parte dei funzionari, da parte del Ministero, di voler confrontare la nostra tesi con la costituzione italiana, per quanto concerne

questo principio, e confido, e spero, che in sede governativa proprio per questi motivi ci sia un ulteriore rinvio della legge, e che si addivenga quindi a porre la questione davanti alla Corte costituzionale, tale è la mole di interessi, tale è l'importanza che rivestono questi principi, che se si vuole violare da qui in avanti la costituzione la si modifichi, ma non la si prenda secondo il nostro punto di vista come strumento soltanto per giustificare determinate posizioni, invocando la Costituzione in determinate occasioni, e dopo trascurando nei più seri contenuti, come quelli relativi alla protezione della libertà del cittadino, prevista all'art. 3 della Costituzione, e in tanti altri articoli della Costituzione. Io quindi non riprendo più la parola su questo tema, già a sufficienza si è parlato. Affido e confido che questa nostra tesi sia confrontata e mi premerò di inviare un promemoria al Governo, in sede di esame circa la costituzionalità, al Governo, quando esaminerà la questione e quando dovrà esprimersi sul visto o il non visto di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Manica.

**MANICA (P.S.I.):** Signor Presidente, mi pare che le argomentazioni addotte dal collega Pruner a proposito di questo articolo, non possano essere passate sotto silenzio, anche se sono state oggetto di altre discussioni in seno al nostro Consiglio. Mi pare, per quel che riguarda la mia parte politica perlomeno, di non poter accettare la impostazione di fondo, che è quella di legittimità costituzionale dell'articolo che è in discussione, perché? Perché non è che si affidi la possibilità alla Giunta regionale od alla Giunta provinciale, di ufficio, di iniziare l'iter per la eventuale aggregazione di comuni tra di loro, dato che alle popolazioni interessate viene riservato il ricorso al referendum, perciò io dico che in una società de-

mocratica quale presumiamo, nei limiti, ben noti, se si vuole, nella quale viviamo in definitiva anche su questo argomento, sulla cui delicatezza e sulla cui importanza tutti conveniamo, la parola definitiva, spetta alle popolazioni interessate. Una società democratica, una amministrazione che si ispiri ai concetti di democrazia, infatti, non può prescindere da quelli che sono i risultati del referendum che in casi di questo genere devono essere portati avanti e devono essere fatti. E' vero che le norme di legge non prevedono il rispetto tassativo dei risultati del referendum, tuttavia è chiaro, mi pare, che non si possa prescindere, sotto il profilo democratico e veramente qui sotto il profilo dei diritti costituzionali dei cittadini, dai risultati del referendum. Saranno quindi le popolazioni a decidere dei loro destini, per quanto riguarda l'unificazione o aggregazione, o unificazione dei comuni tra di loro, o aggregazione di un comune all'altro, per dei motivi sui quali adesso io non mi addentro, perché il discorso diventerebbe estremamente lungo, anche se estremamente importante. Ora, noi diciamo che gli esiti del referendum vanno rispettati, e di questo io attendo anche una conferma da parte della Giunta regionale nel senso che non si ponga nemmeno in discussione il fatto di scarti minimi di voti, intendiamoci, possono portare a soluzioni piuttosto che ad altre, io dico che ove ci fossero scarti minimi di voti, sia preferibile sempre comunque o accettare quello che è il risultato, o soprassedere, per rimettere ad un referendum da farsi in futuro, la decisione definitiva da assumere in casi di questo genere. Ecco perché fondamentalmente noi non siamo d'accordo con il collega Pruner, perché se qui si ponessero in discussione i diritti costituzionali, credo che saremmo senza dubbio, non dico i primi, ma saremmo con coloro che si ergono a difesa dei diritti costituzionali dei cittadini. Ma non possiamo dimenticare, d'altronde, che c'è una realtà sociale, una realtà economica, delle nostre

amministrazioni comunali, che induce in questo momento il legislatore, che è il Consiglio regionale, a valutare la necessità di dare anche agli organismi amministrativi, Giunta provinciale e regionale, la facoltà di iniziare l'iter dell'unificazione o aggregazione. Questo perché? Noi più volte, penso, e senza dubbio anche il collega Pruner come tutti i colleghi, percorriamo le nostre valli, parliamo con la gente, parliamo con i militanti dei nostri partiti e ci sentiamo dire che se ci fosse qualcuno al di fuori del comune ad assumersi la iniziativa della unificazione di due comuni contermini, che hanno molte volte delle economie che si integrano a vicenda, probabilmente la maggioranza della popolazione sarebbe d'accordo. Non è indubbiamente una considerazione che torni molto ad onore delle nostre popolazioni, intendiamoci bene, però la realtà ad un certo momento è quella che è. E allora vediamo come, specie nei comuni più piccoli e dove perciò c'è maggiormente la possibilità del controllo vicendevole dell'uno sull'altro, difficilmente si riesca a far assumere in loco la iniziativa per avviare l'iter della unificazione o della aggregazione. Ecco sotto quale profilo il gruppo socialista è d'accordo sulla sostanza di quanto ho proposto e tenendo ben fermo la volontà delle popolazioni interessate va comunque accertata attraverso il referendum, i cui risultati devono essere accolti da una amministrazione che si ispiri ai concetti di vita politica e democratica. E' con questo spirito che il gruppo socialista voterà contro la impostazione data dal collega Pruner e contro la soppressione proposta dall'emendamento Pruner, per il mantenimento dei commi, II, III e IV, dell'art. 6.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Pasquali.

**PASQUALI (D.C.):** Signor Presidente, io ricordo molto bene il dibattito che si era svolto in precedenza a Trento, sulla proposta della commissione della Giunta, riguardante taluni

dispositivi previsti per i comuni aventi popolazioni inferiori a 1000 abitanti, e ricordo anche molto bene il tipo di motivazione che il collega Pruner aveva addotto in quella occasione per dimostrare la sua contrarietà a questa importante innovazione. Erano motivazioni completamente diverse da quelle di oggi. Riconosco che le motivazioni che porta oggi il cons. Pruner sono molto più prudenti di quelle che aveva riferito in occasione o della discussione generale o della discussione particolareggiata di allora; la motivazione di allora si riferiva fondamentalmente ad un attacco molto duro, se ben ricordo, nei confronti della D.C. Questa volta credo che abbia rinunciato a quel tipo di discorso, ricercando o ritrovando motivi di ordine costituzionale, per cercare di far comprendere o di convincere il Consiglio sulla opportunità di approvare questi emendamenti. Sulla sostanza di questo problema, l'invocare la costituzione, ogni volta che ci fa comodo o che politicamente riteniamo comodo invocarla, credo che abbia sempre in ogni caso bisogno di motivazione politiche. L'invocare o il riferirsi alla Costituzione come puro fatto giuridico, non significa niente, se non diamo un riferimento di contenuto politico alle cose che noi vogliamo proporre e vogliamo dire. Detto anche questo, ancora una volta torno a dire al collega Pruner che veramente dobbiamo sempre indicare con valutazioni e motivazioni di sostanza, mai di forma, nei confronti di una realtà che auspichiamo diversa e che vogliamo diversa. In questo caso mi sembra di comprendere che alla base della preoccupazione del collega Pruner ci sia rispetto dell'autonomia del comune, un rispetto di quelli che sono problemi tipicamente comunali. Però se contrappone o se è consapevole della realtà economica sociale, politica, verso la quale si muovono i comuni, quale è il modello che andiamo maturando, che andiamo auspicando, per vedere in che modo risolvere i problemi dei comuni se siano convinti che l'ambito territoriale del

incapace a risolvere quei problemi di fondo della nostra società, soprattutto in riferimento a questo tipo di comune, questo tipo di comune non può altro che diventare un semplice e ciò non vuole togliere niente a quello che è un rispetto di sostanza della autonomia del comune. Io credo che veramente con lo stesso valore con il quale il collega Pruner auspica una seria e autentica riflessione da parte del Governo, al fine che questo emendamento e la sua preoccupazione venga accolta, io per motivi esattamente contrari ai suoi, auspico veramente che il Governo approvi, come d'altra parte mi pare non ci sia dubbio, perchè anche nella precedente occasione era stato approvato, proprio questo importantissimo inizio ad una ricomposizione di struttura volta a garantire o volta ad assicurare ai comuni una funzione ed il ruolo ben diverso e ben più preciso rispetto a quello che abbiamo adesso. E non sto qui ad illustrare quante altre considerazioni si potrebbero fare, ma vorrei far riflettere il Consiglio sulla importanza fondamentale che si deve attribuire ad una ricomposizione di questo genere, proprio nel momento in cui vediamo che il tormento dei comuni, è che con i loro modesti mezzi non riescono più a far fronte a quelle che sono talune esigenze, e nei momenti in cui siamo tentati di credere che questi problemi si potrebbero risolvere esclusivamente attraverso una maggiore disponibilità di spesa da dare ai comuni, faremo un errore grossissimo, perché è anche attraverso una ristrutturazione, una iniziativa di ricomposizione di quelle che sono le strutture territoriali, di quelli che è proprio una visione globale dei problemi dei comuni che noi potremmo agire e potremmo incidere positivamente a risolvere questi problemi.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Pruner per la seconda volta.

**PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.):**

Vorrei rispondere brevemente al cons. Manica e al cons. Pasquali per dire che il referendum veniva esercitato fino ad ora, per l'aggregazione di determinati comuni, dagli stessi censiti o dagli stessi consiglieri comunali rappresentanti quel comune. Tale referendum non vincolativo ma indicativo, ha il suo valore politico e morale e anche, materiale, perchè in effetti, se l'iniziativa viene assunta dalle popolazioni, dai loro diretti rappresentanti che sono i consiglieri comunali, il referendum rispecchia tale volontà. Ma se dovesse passare la legge come è formulata e come è predisposta dalla Giunta, se in futuro quindi l'iniziativa viene assunta artificialmente, cioè non dai diretti interessati, ma d'autorità, come è scritto nella relazione dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale, come è previsto dalla legge, allora il referendum è una turlupinatura, perchè essendo non vincolante ma indicativo, cessa di avere il suo reale significato, perchè già l'iniziativa assunta dalla Giunta parte con un pregiudizio diretto nel verso che può essere il senso opposto di quelli che sono i punti di vista delle popolazioni stesse, cioè il referendum è valido, se non vincolante, nel momento in cui l'iniziativa è presa dagli stessi titolari degli interessi e dagli stessi cittadini che esprimono attraverso il referendum una seconda volta il loro pensiero, ma nel momento in cui tale referendum viene ad essere soltanto lo spolverino per il deliberato, per l'iniziativa pregiudicata e presa da un organo superiore, che è la Giunta regionale, io penso che non possiamo più parlare di serenità nell'impostazione di tutto il sistema, perchè non parliamo più di un referendum, ma parliamo di qualche cosa che non so come chiamarlo. Referendum vuol dire chiedere alle popolazioni un parere su qualche cosa, poi questo stesso parere deve essere tradotto, su qualche cosa che deve essere messo in pratica attraverso le decisioni delle popolazioni. Ma qui la decisione è già presa, è già pregiudicata dalla Giunta regionale o dalla

Giunta provinciale. L'iniziativa è presa per aggregare il comune, non per chiedere il referendum, quindi non credo di poter, in nessun caso, giustificare nemmeno costituzionalmente la nostra Costituzione. Il nostro istituto di autonomia, prevede sì il referendum non vincolante, indicativo, però prevede nello stesso tempo che le iniziative per questi referendum vengano prese dagli stessi soggetti, perchè esprimono attraverso il referendum la propria opinione. Qui abbiamo completamente rovesciato le parti, ribaltato il principio, innovato un sistema perchè dal libero esprimere la propria opinione da parte di un cittadino, arriviamo ad imporla attraverso ad un organo estraneo, tutt'al più rappresentante della popolazione stessa, ma che non è l'espressione diretta della popolazione. Perciò, noi manteniamo nostra l'opinione, sulla validità del principio di non porre un limite alla volontà di esercitare una amministrazione propria, autonoma, indipendente da parte dei comuni. Per quanto riguarda poi il cons. Pasquali, mi dispiace dire che oggi abbiamo sostenuto, nel nostro dibattito, una questione che la volta precedente non abbiamo sostenuto. Potrei riprendere il discorso di prima e arrivare a dire che il cittadino non ha il diritto, coi propri mezzi, ad amministrarsi male, a suicidarsi, amministrativamente parlando, perchè ne va del suo, non prende il denaro degli altri; fa male esercitare questo principio, questa azione di amministrare male per amministrare male, ma io penso che ci sia nessuno al mondo che amministri male proprio per principio di amministrare male. Comunque, se vuole amministrare male, amministri anche male e noi dobbiamo lasciare questo tipo di libertà al cittadino, altrimenti neghiamo completamente quelli che sono i principi per i quali ci siamo battuti tutti quanti. Perciò noi chiediamo ancora soppressione di questi 3 commi all'art. 6

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Sì, per tornare ancora una volta sulla questione del referendum, perchè ad un certo momento avrei potuto anche rinunciare, quando, etimologicamente parlando il cons. Pruner ha detto: referendum vuol dire a un certo momento richiedere un determinato parere. Ora io dico che l'atto più importante, sotto il profilo politico, è come viene espresso questo parere; chi sia a indire il referendum, a mio modo di vedere, ha una importanza estremamente relativa. Potrei essere d'accordo sul fatto che sarebbe preferibile fossero le popolazioni interessate, nel qual caso però in definitiva ci troveremmo già in partenza di fronte ad un referendum già belle e fatto, perchè se fosse richiesta dalle popolazioni interessate in partenza, non occorrerebbe, perlomeno teoricamente, fare più ricorso al referendum. Il referendum invece, in questo caso, significa proprio che qualcuno su un determinato argomento, e il discorso potrebbe essere ollargato e portato al di fuori del tema unificazione e aggregazione di comuni, richiede un parere alle popolazioni interessate, che possono essere quelle di due comuni, tre comuni, della Regione o dei cittadini dello Stato italiano. A me pare che, quindi, viene rispettato l'atto fondamentale, chi sia a provocare questo atto fondamentale, ha una importanza estremamente relativa, rispetto diciamo all'importanza dell'atto fondamentale che resta il referendum, che è quello che indica la reale volontà delle popolazioni interessate. Questo per precisare, perchè mi pare che non siano accettabili gli argomenti e gli aggettivi che il cons. Pruner ha usato sull'argomento che è in discussione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASUALIN (Assessore finanze, patrimoni, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): I consiglieri ricordano, per esperienza propria, che questo disegno di legge è stato rinviato dal

Governo e il Governo quindi ha avuto la possibilità di esaminare quelli che possono essere anche gli aspetti di carattere costituzionale. Non penso che gli uffici governativi abbiano bisogno di un promemoria di qualche consigliere per poter sollevare questo problema, e quindi il fatto di sollevare il problema di incostituzionalità lo rintengo infondato, e per il rispetto che noi dobbiamo al Governo, arriverei quasi a dire offensivo nei confronti di questa istituzione. Il fatto che il referendum, che l'istituto del referendum venga applicato in casi di riunione di comuni contermini, è un fatto estremamente importante, anche se, come è stato rilevato, ha carattere consultivo. C'è però un problema di sensibilità da parte degli organi, che possono essere la Giunta provinciale e la Giunta regionale, nell'applicazione di questo istituto, realtà concreta, quando si dovesse esaminare il problema della riunione, della aggregazione dei comuni. Credo quindi che la libertà non sia assolutamente lesa, la libertà del comune, dei censiti che si vedano proporre l'iniziativa da parte degli organi competenti, quali indicati nell'art. 6, che sono la Giunta regionale e la Giunta provinciale. Per i motivi poi di carattere politico che sono stati indicati, effettivamente ritengo estremamente superati, quando pensiamo che oggi i comuni non sono in grado di affrontare delle opere, anche le più modeste, proprio per la situazione di bilancio, quando in quest'aula abbiamo sentito più volte affrontare o sollevare il problema dell'ente intermedio, perchè riconosciamo tutti che i comuni non sono in grado di risolvere qualche volta dei problemi che entro certi limiti sono anche modesti, quali potrebbero essere un acquedotto o una casa municipale. Perciò credo che, guardando in avanti, non possiamo accettare l'emendamento dei consiglieri Pruner e Sembenotti, che sarebbe sostanzialmente fare un passo indietro da quella che era la volontà del Consiglio, espressasi chiaramente nella precedente approvazione di questa legge.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione allora gli emendamenti soppressivi dell'art. 6 proposti da Pruner e Sembenotti, la soppressione del 2°, 3° e 4° comma: l'emendamento è respinto con 2 voti favorevoli, 1 astenuto e tutti gli altri contrari.

Fate un piacere, non si può parlare normalmente in questa sala; se uno parla sottovoce in un orecchio, va bene ma se uno parla come se fosse fuori disturba tutta quanta la sala. Non è possibile andare avanti, chiunque sia qui a presiedere, ma poi è per l'economia dei lavori, non tanto per colui che presiede; non si capisce niente, vien fuori una confusione del diavolo. Io vi prego, se avete da fare dei discorsi fateli fuori, o se vi parlate sottovoce; ci sono dei consiglieri che hanno le voci baritonali e che gridano come se fossero fuori. Metto in votazione tutto l'art. 6: approvato a maggioranza con 2 voti contrari e l'astensione.

#### Art. 7

*L'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

*«Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del Comune»*

*«I Comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione su territorio dei Comuni contermini, semprechè non ne risultino, per questi, pregiudizi ai loro rilevanti interessi. La domanda è presentata dal consiglio del Comune, nei confronti del quale si manifesta la necessità di ampliamento del proprio territorio.*

*I confini fra due o più Comuni possono essere modificati, anche per ragioni topogra-*

fiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi consigli ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La domanda di modifica della circoscrizione comunale, che non coincida con un Comune catastale, deve essere corredata dal progetto di delimitazione territoriale.

Da parte del consiglio comunale interessato può anche essere chiesta la modificazione «*del capoluogo o della denominazione del Comune*».

All'art. 7 non sono stati presentati emendamenti.

La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Solo per una questione di forma. Io trovo qua, su uno dei vecchi testi, non so quale sia, perchè ne sono arrivati 2-3, che nel secondo comma, «la domanda presentata dal Consiglio, dal comune ecc.», era stata inserita la frase «la domanda alla Giunta regionale è presentata dal Consiglio o dal comune», altrimenti non si sa a chi diavolo deve essere presentata la domanda. Ora, se serve un emendamento per fare questa variazione io sono disposto a presentarlo, ma mi pare che sia effettivamente solo una questione di chiarezza. In tutto il testo dell'articolo non si sa a chi viene presentata la domanda, è logico che si può immaginare, ma non è detto.

PRESIDENTE: Possiamo aggiungerlo noi, mi pare che sia chiaro, l'assessore lo conferma, che la domanda va presentata alla Giunta regionale. Lo mettiamo come una correzione formale da parte dell'ufficio di Presidenza. Se non ci sono altre osservazioni metto in votazione l'art. 7: approvato ad unanimità.

#### Art. 8

*L'articolo 10 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

#### «Parere del Consiglio comunale»

*«I consigli di tutti i Comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9; essi si esprimono con motivata deliberazione.*

*Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale».*

Anche sull'art. 8 non ci sono emendamenti.

Pongo in votazione l'art. 8: approvato ad unanimità.

#### Art. 9

*L'articolo 14 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

#### «Decadenza del sindaco, degli assessori e dei consiglieri»

*«Il sindaco decade di diritto dalla carica, quando sia condannato con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.*

*Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri vengono dichiarati decaduti dal consiglio comunale, su iniziativa della Giunta comunale o su richiesta di un consigliere comunale:*

*a) quando sussiste causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge;*

*b) quando, nel caso in cui la legge prevede incompatibilità per il solo cumulo di uffici, l'interessato non abbia optato per uno di essi nel termine di dieci giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina;*

*c) quando non intervengono, senza giu-*

*stificato motivo, a tre consecutive sedute della giunta, rispettivamente del consiglio.*

*La giunta comunale notifica all'interessato, almeno dieci giorni prima della seduta nella quale il consiglio comunale discuterà l'argomento, copia della proposta di decadenza.*

*Ove il consiglio non preveda a dichiarare la decadenza entro un mese dal verificarsi della causa della decadenza, ad esso si sostituisce la Giunta provinciale, la quale provvede, a sua volta, alla notifica dell'atto previsto dal comma precedente, assegnando all'interessato un nuovo termine di dieci giorni per le controdeduzioni.*

Non ci sono modificazioni. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei proporre una correzione formale, c'è «decadenza» che ha una sonanza cacofonica sgradevole. Facciamo «dal verificarsi dalla stessa», correzione che si può fare d'ufficio. «Ove il Consiglio non preveda a dichiarare la decadenza entro un mese dal verificarsi della causa della stessa».

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Non è stato presentato un emendamento, ma eventualmente ove la Giunta ritenesse utile discutere la cosa, si farebbe presto a presentarlo. Si dice «dal verificarsi della causa della decadenza», che verrà sostituita con «medesima», non so se sarebbe forse opportuno aggiungere anche «o comunque da quando si è a conoscenza di essa», perchè può darsi benissimo che ad un certo momento la causa è avvenuta oggi, però si è a conoscenza tre mesi dopo e le questioni possono ingarbugliarsi a un certo punto, per cui io direi lasciare sì il mese, ma stabilire anche comunque da quando si è a conoscenza, per consentire anche di intervenire dopo il mese, perchè se prima l'autorità tutoria o chi per

esso non è a conoscenza di questa causa di decadenza, come la dovremmo ad un certo momento mettere la questione, non so adesso se sia il caso adesso di pensarci un momentino.

PRESIDENTE: Sì, questa è ben una modifica di sostanza questa, che va votata. La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): ... Anfang Oktober wurde der Bericht unterbreitet und am 10. November 1970 trat das Staatsgesetz Nr. 852 mit folgendem Titel in Kraft: „Normen über die Suspendierung und über den Amtsverlust der Verwalter von örtlichen Körperschaften im Zusammenhang mit Strafverfahren“. Ich möchte fragen, ob inzwischen eine Überprüfung hinsichtlich einer in diesem Zusammenhang sich ergebenden Änderung unserer Bestimmungen stattgefunden hat, das heißt, ob wir diese Bestimmungen übernehmen wollen oder nicht.

(... all'inizio di ottobre è stata sottoposta la relazione ed il 10 novembre 1970 è entrata in vigore la legge nazionale n. 852 intitolata: «Norme sulla sospensione ed esonero dal servizio degli amministratori di enti locali, in seguito a procedimenti penali». Desidero sapere se nel frattempo sia stata emanata una eventuale modifica in tal senso delle nostre norme, vale a dire se intendiamo recepire o meno questi provvedimenti.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): L'osservazione dei cons. Raffaelli e Manica penso che si possa senz'altro prendere in esame, perchè mi sembra giustificata, mentre il problema cui accenna il cons. Benedikter è più vasto, per cui domando al Consiglio di poter sospendere l'esame di questo articolo, proseguendo per dar tempo di esaminare il pro-

blema e rivotare, come abbiamo fatto altre volte, l'art. 9 in coda alla legge.

**PRESIDENTE:** E' fatta la proposta di sospendere la trattazione dell'art. 9. Ci sono osservazioni? Se non ci sono osservazioni rimane sospeso l'art. 9, e verrà ripreso nel momento in cui la Giunta si dichiarerà disponibile per discuterlo. Continuiamo con l'art. 10.

#### Art. 10

*Tra gli articoli 14 e 15 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è inserito il seguente nuovo articolo:*

##### *«Dimissioni volontarie»*

*«Le dimissioni volontarie dalle cariche di consigliere, di assessore e di sindaco sono presentate al consiglio comunale.*

*Se il consiglio respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro un mese, il dimissionario può rivolgersi alla Giunta provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro dieci giorni.*

*Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto».*

**PRESIDENTE:** Anche sull'art. 10 non ci sono emendamenti. Pongo in votazione l'art 10: approvato ad unanimità.

#### Art. 11

*Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

*«Il Consiglio decade inoltre:*

*a) quando in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;*

*b) quando il consiglio comunale perda, per dimissioni od altre cause, oltre la metà dei propri membri. In tale caso non si applicano le norme sulla sostituzione prevista dalla legge;*

*c) quando la modifica del territorio dia luogo a variazioni del numero dei consiglieri assegnati al Comune».*

La commissione non ha apportato modifiche. ci sono però emendamenti. C'è una proposta di fare un altro articolo, 11 bis: questo lo discutiamo dopo.

E' stato presentato un emendamento adesso, da parte dei cons. Sfondrini e Manica, che dice:

al punto c) dell'art. 11, dopo le parole «variazioni» aggiungere le parole «della popolazione e quindi dei consiglieri». Quindi sarebbe così: «quando la modifica del territorio dia luogo a variazioni della popolazione, e quindi del numero dei consiglieri assegnati».

La parola al cons. Sfondrini.

**SFONDRINI (Segretario questore - P.S.I.):** La legge assegna i consiglieri in base alla popolazione e non al territorio. Quindi non è sufficiente che si modifichi il territorio perchè vengano modificati i consiglieri assegnati al comune, ma con la variazione del territorio ci sia contemporaneamente una variazione del numero della popolazione. Perchè dice che sia verificata almeno un quarto della popolazione, quindi fa riferimento diretto alla variazione della popolazione di almeno un quarto perchè il consigliere comunale venga dichiarato decaduto. Nel comma c) ci si riferisce solamente alla modificazione del territorio, mentre perchè il numero dei consiglieri venga variato si deve tener conto della modificazione della popolazione, perchè la modificazione del territorio non è sufficiente.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): La cosa sembrava chiara, indicata com'è nell'art. 11, però se si intende fare una precisazione anche la Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (P.S.I.): Qui è implicito, perchè la modificazione del territorio modifica anche la popolazione; quindi l'art. c), riferendosi alla modifica del territorio, e quindi alle conseguenti variazioni del numero dei consiglieri, si riferisce anche alla modifica della popolazione, cioè si riferisce al comma a), dove si parla di modificazione territoriale nella quale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione. Io non avrei dubbio quindi che debba essere inteso in questo senso. Se però pensiamo che possano nascere delle questioni, allora accogliamo pure il suggerimento del cons. Sfondrini.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): A me pare che potrebbe aver ragione il collega Mitolo, però in questo caso allora c'è contraddizione e dissonanza quantomeno fra la lettera a) e la lettera c); la lettera a) precisa che decade se in conseguenza di variazione territoriale c'è variazione di almeno un quarto della popolazione, e quindi contempla la variazione territoriale con conseguente variazione della popolazione, determinandola, come causa di decadenza in un quarto. Se dobbiamo accettare la tua interpretazione, io l'accetto, allora ci sarebbe il caso in cui, in conseguenza delle variazioni territoriali e della conseguente variazione della popolazione, il consiglio decade anche se le proporzioni di modifica della popolazione non raggiungono il quarto, il che mi pare illogico,

o è un quarto, come minimo, o è qualsiasi variazione di popolazione conseguente alla modifica del territorio. Allora io dico, se vogliamo il quarto, possiamo tranquillamente sopprimere il punto c), e la legge ci resta chiara, precisa lo stesso, o altrimenti è mettere confusione. Allora spieгатemelo. Due fattispecie: una è la variazione del territorio; come tale, se il territorio variasse e non ci fosse variazione della popolazione, ignoreremmo il principio della legge, secondo il quale il numero dei consiglieri comunali è determinato non in base al patrimonio territoriale, ma in base alla popolazione. Quindi è assurdo contemplare la decadenza per sola variazione di territorio che non comporti variazione della popolazione. Se questo è assurdo, allora va cancellato, perchè la variazione della popolazione, comunque raggiunta, deve essere di un quarto, ed è completata dal punto a), quindi il punto c) non ha senso.

*(Interruzioni)*

RAFFAELLI (P.S.I.): Spieгатemelo, prendete la parola e spieгатemelo.

PRESIDENTE: La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): L'ipotesi dell'art. a) è diversa da quella dell'art. c). In una si stabilisce che quando c'è una variazione di più di un quarto o di meno di un quarto decade il consiglio, e va bene. Quella della lettera c) si basa sul fatto che la popolazione dei comuni va per scaglioni, cioè fino a un determinato numero di abitanti ci sono 15 consiglieri, oltre quel numero, anche uno in più ci sono 20 consiglieri, e poi ce ne sono 30. Evidentemente quindi se varia anche di 5 persone, di 2 persone, teoricamente, il numero dei cittadini, il nuovo consiglio comunale viene ad avere am-

mettiamo, 5 consiglieri in più. Quindi anche una sola variazione, di una sola persona, può provocare lo scatto di questo congegno, e da ciò la fondatezza di questa norma dell'art. 5. Per parte mia condivido che è meglio specificare oltre che «territorio», perchè territorio in sé e per sé, è giusto, non significa niente, anche la popolazione. Quindi ritengo che l'emendamento Sfondrini sia fondato.

**PRESIDENTE:** Nessun altro prende la parola? La Giunta si rimette insomma.

Pongo in votazione l'emendamento Sfondrini, Manica, Demetz, dopo le parole «variazioni» aggiungere «della popolazione e quindi del numero dei consiglieri»: approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'art.11: approvato all'unanimità.

La seduta è tolta; viene ripresa alle ore 15.

Ore 15.15

**PRESIDENTE:** La seduta riprende. Continua la discussione sul disegno di legge n. 4. Siamo all'art. 12. Sono stati presentati emendamenti aggiuntivi all'art. 11, nel senso di richiedere un art. 11 bis e 11 ter, in connessione probabilmente con gli art. 10 e 11 già approvati.

Emendamento del cons. Pruner e Sembenotti, Art. 11 bis: «Per i casi di decadenza del consiglio comunale di cui al precedente articolo, il commissario straordinario è nominato dalla Giunta provinciale».

Vuole illustrarlo? La parola al cons. Pruner.

**PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T):** La legislazione vigente è carente, non indica chi assume la competenza o a chi è affidata la competenza della nomina del commissario stra-

ordinario in caso di decadenza o di scioglimento dei consigli comunali. Io mi sono preoccupato di consultare appunto le disposizioni vigenti in materia, e non sono riuscito a capire come è organata la legislazione in tale materia; non è chiarito chi assume l'iniziativa della nomina del commissario straordinario e chi è autorizzato a fare la nomina stessa. Per questa ragione abbiamo pensato, noi firmatari di questo emendamento, di colmare tale lacuna, con l'introduzione di questo art. 11 bis.

Io chiedo quindi al Consiglio, all'on. assessore, di voler vedere se è possibile accogliere questo emendamento, che a null'altro serve che a chiarire un po' le competenze in un settore così importante, dove a quanto mi risulta le cose avvengono in una maniera piuttosto lacunosa e poco chiara. Altro non ho da dire.

**PRESIDENTE:** Dunque l'emendamento dice: «Per i casi di decadenza del consiglio comunale di cui al precedente articolo, il commissario straordinario è nominato dalla Giunta provinciale».

La parola all'assessore.

**PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.):** Signor Presidente, dato che ho la parola, vorrei precisare, anche se in assenza del cons. Betta, che stamattina, quando il cons. Betta poneva il problema della presentazione della domanda da parte del consiglio comunale per quanto riguarda la modifica della circoscrizione territoriale del capoluogo, della denominazione de comune, avevamo detto che a domanda doveva essere presentata, come in effetti è, aa Giunta regionale, e abbiamo detto di farne una modifica d'ufficio. Secondo la legge del 1950, n. 16 e 17, si riconferma che la domanda va presentata alla Giunta Regionale, ma tramite la Giunta provinciale. Vorrei cioè

che gli uffici nella modifica che faranno, inseriscano la norma per cui ribadendo il concetto della legge n. 16 e 17 del febbraio 1966, n. 6, si indicasse che la domanda, pur essendo presentata alla Giunta regionale, va presentata tramite la Giunta provinciale.

Per quanto riguarda la lettera c), art. 11, riferendomi alla modifica richiesta, mi pare, dal cons. Manica e dal cons. Raffaelli, delle popolazioni, direi di inserire la dizione che tocchi le variazioni delle popolazioni, e che questi comportino poi le variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune; tanto per maggior previsione, e tanto perchè avevamo detto di non farne oggetto di una modifica formale, ma di fare una modifica d'ufficio. Sulla richiesta del cons. Pruner, fino ad oggi la nomina dei commissari era assegnata alle Giunte provinciali, le quali si regolavano secondo l'art. 52. Ora io pregherei il cons. Pruner o di consentire agli uffici di esaminare il problema, e penso che si potrà fare prima della fine della seduta, e quindi, nel caso specifico che si volesse inserirlo, lo approveremmo in coda come l'articolo che abbiamo lasciato in sospenso; eventualmente non si arrivasse in tempo, si provvederà a farne un provvedimento particolare, spero, per questo problema. Ecco, quindi, o riusciamo a completare l'idea prima della fine della discussione, oppure ci riserviamo di farne un provvedimento particolare.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Sentendo il signor assessore io, avendo anche consultato il mio collega di gruppo, sono ben d'accordo che la cosa riveste una determinata importanza e che per non incorrere in stesure e dizioni magari non organiche, accetto che la cosa venga esaminata ed eventualmente, se necessario, riproposta a mezzo di un apposito strumento legislativo ad hoc.

PRESIDENTE: Continuiamo con l'art. 12?

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Se permette Presidente, si può modificare con l'11 bis, pur facendo rimanere in piedi, scusate il termine, quella parte dell'articolo di cui all'emendamento proposto, che fa, diciamo, corpo a sè, non prendendo in considerazione la parte relativa al commissario, tema che abbiamo pensato di rinviare. Consideriamo soltanto la parte relativa al funzionamento del comune col commissario; a parte la considerazione che il commissario venga nominato da chi lo interessa, ma che il comune oltre che del commissario, dovrebbe poter disporre anche di rappresentanti politici di quei partiti che facevano parte della Giunta decaduta, cioè in altre parole, il commissario dovrebbe essere affiancato da una consulta nominata, anche dalla Giunta provinciale. Il fatto costituisce una innovazione, innovazione che però in altri paesi è cosa acquisita. Non venga attribuita tutta la responsabilità, diciamo così, al commissario, ma il commissario venga affiancato dall'opera di consulenti che vengono indicati da una consulta, espressa da gruppi politici, dai partiti componenti del consiglio, decaduto. Ripeto, non il commissario solo, ma il commissario affiancato da una consulta, cioè da un organo consultivo, rappresentante dei vari partiti politici presenti nel consiglio decaduto. E' un'innovazione, signor Presidente, signor assessore, che è già stata realizzata in altri Stati. Consultando, per esempio, la legislazione austriaca, la legislazione svizzera, la legislazione germanica. Per quanto riguarda appunto i comuni, è prevista una tale istituzione, è previsto un istituto della consulta dei partiti che affiancano il commissario straordinario in caso di vacanza del consiglio. Io credo che sia sotto un profilo, diciamo così, pratico, sotto un profilo anche del rispetto, se vogliamo dire, della democrazia, e sotto il profilo anche della nazionalità dei lavori che do-

vranno essere svolti, degli impegni, delle responsabilità che dovranno essere assunte dal commissario straordinario, sia utile appunto che tale lavoro venga facilitato dalla presenza in questa amministrazione commissariale, di una forza consulente, di una consulta che proviene dalla base, anche se non ha quelle facoltà deliberatorie, che spettano, logicamente, al commissario.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Io confermo il pensiero della Giunta per la richiesta di rinvio dell'art. 11 bis. Credo che sia il caso di rinviare anche questo secondo art. 11 ter, pur esprimendo subito alcune grosse perplessità sul fatto di costituire accanto al commissario un organismo consultivo, sia perché il commissario ha sempre la libertà di sentire chi ritiene opportuno, ed evidentemente non potrà prescindere dalle persone o dagli organismi più rappresentativi, sia perché è nostro interesse che il commissario duri il minimo necessario per reggere l'amministrazione. Se cominciamo a dargli la facoltà di costituire degli organismi a latere, potrebbe anche accadere quello che si potrebbe fare in tre mesi, diventi necessario il farlo in 6 o 9 mesi. E' una complicazione, credo, dare un riconoscimento a un organismo che non avrebbe ragione di essere, perchè se è commissario è commissario, quindi ha ogni possibilità e ogni facoltà; soprattutto abbiamo l'indispensabilità di ritornare a quella che può essere la normalità. Comunque pregherei il cons. Pruner di rinviare successivamente anche questo 11 ter, in modo da legarlo alla conclusione globale che dobbiamo fare su questo problema specifico, che è innovativo alla legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Non è il caso di accettare la proposta del signor Presidente del Consiglio di rinviare sic et simpliciter anche la tematica dell'art. 11 ter, mentre invece con le motivazioni addotte dal signor assessore, nel senso che, come lui ha affermato, la cosa ha aspetti positivi e anche non positivi, e che quindi meriti di essere maggiormente approfondita, e dal momento che già siamo sulla strada di discuterne di questo tema e di quello precedente, io penso di poter accettare la richiesta del signor assessore di rinvio dell'articolo e del suo contenuto ad altra occasione prossima.

PRESIDENTE: Allora continuiamo.

#### Art. 12

*Al terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, vengono stralciate le parole: « ... essa ha luogo non prima di otto giorni dal deposito della richiesta nella segreteria del Comune ».*

Non ci sono emendamenti. Pongo in votazione l'art. 12: approvato ad unanimità.

#### Art. 13

*Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

*«Il sindaco rimane sospeso dalle sue funzioni dalla data di notifica del decreto di citazione sino alla definizione del giudizio, qualora sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsto dall'articolo 2 del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di ufficio che sia punibile con la pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno».*

Non ci sono emendamenti. Pongo in votazione l'art. 13: approvato ad unanimità.

#### Art. 14

L'articolo 19 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Indennità di carica del sindaco, del vicesindaco e degli assessori»

«Ai sindaci, vicesindaci, assessori effettivi e supplenti possono essere corrisposte indennità mensili di carica da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

a) sindaci:

- 1) Comuni fino a 1.000 abitanti, fino a lire 50.000;
- 2) Comuni da 1.001 abitanti a 3.000, fino a lire 80.000;
- 3) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000, fino a lire 130.000;
- 4) Comuni da 10.001 abitanti a 30.000, fino a lire 180.000;
- 5) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000, fino a lire 230.000;
- 6) Comuni con oltre 50.000 abitanti, fino a lire 350.000;

b) vicesindaci:

- 1) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000, fino a 50 per cento di quanto assegnato al sindaco;
- 2) Comuni oltre i 10.000 abitanti, fino a 75 per cento di quanto assegnato al sindaco;

c) assessori effettivi e supplenti:

- 1) Comuni da 3.000 abitanti a 10.000, fino a 30 per cento di quanto assegnato al sindaco;
- 2) Comuni oltre i 10.000 abitanti, fino a 50 per cento di quanto assegnato al sindaco.

Per i Comuni con oltre 10.000 abitanti, le

indennità sopra indicate non potranno comunque essere inferiori al 30 per cento dei limiti previsti dal comma precedente.

Il consiglio comunale può deliberare che siano rimborsate, anche in via forfettaria, le spese sostenute dai suoi componenti per la partecipazione alle sedute e la retribuzione lavorativa perduta, in misura non superiore all'indennità assegnata agli assessori.

Saranno rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori per l'esercizio dei compiti inerenti al proprio mandato.

Non ci sono emendamenti. Nessuno prende la parola? La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Siccome a suo tempo in sede di discussione generale non ho potuto prendere la parola, la prenderò adesso per spiegare brevissimamente il perché della mia astensione. Io comprendo molto bene che si possa, anzi si debbano rimborsare le spese sostenute dai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute e che si debbano rifondere le ore perdute, le attribuzioni lavorative perdute. Quello che capisco di meno, anzi direi che non capisco affatto, è che ad esempio un sindaco o un vicesindaco che sia contemporaneamente, ad esempio, funzionario statale o funzionario dell'ente pubblico, svolga le sue mansioni approfittando del tempo messo a disposizione di questo ente pubblico o da questo qualsiasi ente parastatale prendendo lo stipendio completo, debba poi ricevere una ulteriore indennità, che non è una indennità da nulla, è un cumulo di stipendi che con lo stato attuale delle finanze dei nostri comuni non mi sembra assolutamente giustificato. Per questo motivo, ripeto, io mi asterrò alla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola? Pongo in votazione l'art. 14: approvato a maggioranza con 1 astensione.

## Art. 15

L'articolo 20 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Attribuzioni del consiglio comunale»

«Il consiglio comunale rappresenta la popolazione e ne esprime gli interessi in ordine ai problemi generali e particolari ed allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

Spetta al consiglio comunale in particolare:

1) approvare i regolamenti ed i capitoli generali;

2) deliberare l'assunzione, la sospensione, salva la disposizione di cui all'art. 25, n. 11, e la cessazione dal servizio degli impiegati dei Comuni e delle istituzioni comunali;

3) approvare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;

4) deliberare l'alienazione e l'acquisto di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, le transazioni, costituire servitù, quando il valore superi: per i Comuni fino a 1.000 abitanti lire 500.000; per i Comuni fino a 3.000 abitanti lire 1.500.000; per i Comuni fino a 10.000 abitanti lire 3 milioni; per i Comuni fino a 30.000 abitanti lire 8 milioni; per i Comuni fino a 50.000 abitanti lire 10 milioni; per i Comuni oltre i 50.000 abitanti lire 15 milioni;

5) deliberare gli impieghi di denaro, i mutui, i prestiti che vincolano il Comune oltre il periodo di carica del consiglio o quando l'ammontare degli stessi superi gli importi di cui al n. 4);

6) deliberare le locazioni, e le conduzioni di immobili di durata superiore ai nove anni;

7) deliberare i lavori pubblici di interesse comunale ed il concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche, quando il valore superi gli importi di cui al n. 4);

8) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione dei prestiti di cui all'articolo 62 della presente legge;

9) deliberare l'impegno delle spese in conto capitale del bilancio quando l'ammontare superi gli importi di cui al n. 4);

10) deliberare le azioni da promuovere e sostenere in qualsiasi giudizio, salvo il disposto dell'articolo 21, n. 9;

11) deliberare i tributi comunali e le relative tariffe;

12) deliberare gli strumenti urbanistici locali, a norma della legislazione provinciale;

13) deliberare l'assunzione diretta o la concessione dei servizi di interesse generale;

14) deliberare la costituzione o l'adesione a consorzi;

15) eleggere le commissioni ed i componenti di collegi, di spettanza del Comune;

16) eleggere i revisori dei conti del Comune, delle amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi tra enti locali;

17) deliberare in ordine a tutte le altre funzioni, che ai Comuni competono in base ai principi costituzionali di autonomia e di decentramento, e in generale a tutti gli affari che investono comunque un interesse della comunità locale e che non rientrano nella competenza della Giunta o del sindaco.

Il consiglio non può delegare proprie attribuzioni alla Giunta comunale».

All'art. 15 sono stati presentati questi emendamenti. L'emendamento aggiuntivo lo facciamo dopo.

Emendamento all'art. 15 a firma Pasqualin, Fronza, Müller, dunque della Giunta, al n. 5: tra le parole «mutui, prestiti» sostituire la virgola con la congiunzione «mutui e prestiti». Questo è un emendamento formale.

Al n. 6 tra le parole «locazioni, e le conduzioni», se c'è l'e non occorre la virgola, è un emendamento anche questo di carattere letterale.

L'altro emendamento presentato a firma Manica, Raffaelli, Sfondrini, al punto 9 aggiungere «o quando l'importo assommato ad altro riguardi la stessa spesa in complesso».

Fra la parola «mutui, prestiti» sostituire la virgola con la congiunzione «e», siamo tutti d'accordo, fra le parole «locazioni, e le conduzioni» togliere la virgola, anche questo non lo metto in votazione, perchè spettano alla Presidenza.

L'altro emendamento Manica, Raffaelli, Sfondrini . . . La parola al cons. Manica, perchè non l'ho ancora capito e quindi prego il presentatore di spiegarlo.

MANICA (P.S.I.): Sì, con questo articolo si stabiliscono le competenze del Consiglio. In certo qual senso non in contrapposizione, ma per rendere l'idea si può adoperare anche questa frase, della Giunta, per dire: queste sono le attribuzioni del Consiglio, queste altre sono le attribuzioni della Giunta. Ora la Giunta comunale ha facoltà di deliberare determinate spese, fino ad un certo importo. Sopra quel determinato importo diventano competenza del Consiglio. Va bene fin qui, signor assessore? Che cosa succede in pratica e vorrei dire più di una volta, per non dire molte volte? Che la Giunta comunale prende per esempio un lavoro, lo suddivide in lotti, approva i singoli lotti, le singole spese che si riferiscono ai lotti separati, e così non raggiunge quella determinata cifra per far diventare la deliberazione di competenza del Consiglio. Vale a dire, con un certo artificio si sottrae da parte della Giunta una competenza che dovrebbe essere del consiglio. Allora che cosa dice l'emendamento? In aggiunta a quanto già stabilisce l'articolo in discussione, dice: quando l'ammontare superi l'importo, oppure quando l'importo sommato ad altri, di una spesa che sia sempre quella, cioè faccio un lavoro, un acquedotto, compero i tubi e quindi ho fatto gli scavi; se io delibero l'acquisto della tubatura e decido gli

scavi, divido in diverse parti i lavori e gli acquisti, che pur tuttavia servono per lo stesso lavoro e posso, con alcune deliberazioni di Giunta, fare un lavoro che preso nel suo complesso, sarebbe di competenza del consiglio. Io posso rendermi conto che la dizione così come è stata prospettata non sia delle più facili, o delle più semplici, o delle più chiare, se vogliamo, però una volta specificato che cosa si intende dire, se eventualmente la Giunta può suggerire un testo migliorato, il concetto è questo.

PRESIDENTE: Sospendiamo l'articolo 15.

#### Art. 16

*L'articolo 21 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

*«Attribuzioni della Giunta comunale»*

*«La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.*

*Sono attribuiti alla Giunta comunale i seguenti compiti:*

*1) nominare gli ausiliari ed i salariati del Comune ed adottare ogni altro provvedimento concernente il personale, salvo quanto disposto dall'articolo 20, punto 2), e dall'articolo 25, n. 11, della presente legge;*

*2) adottare le delibere di attuazione di altre precedenti divenute esecutive, ivi compresa la liquidazione delle spese di parte corrente nei limiti del relativo stanziamento di bilancio;*

*3) deliberare l'impegno delle spese in conto capitale quando il loro ammontare non superi gli importi di cui al n. 4) dell'articolo 20 e la liquidazione di tutte le spese in conto capitale;*

*4) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva e gli storni da articolo ad articolo nell'ambito dello stesso capitolo;*

5) *deliberare sugli oggetti di cui ai n. 4), 5) e 6) dell'articolo 20, quando il valore non superi gli importi e non ecceda la durata in essi indicata;*

6) *accettare lasciti e donazioni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima successiva seduta;*

7) *approvare i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali;*

8) *stabilire le tariffe dei veicoli adibiti a servizio pubblico;*

9) *deliberare in ordine alle azioni possessorie e a tutte le altre, da promuovere e sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del Pretore;*

10) *deliberare le concessioni di spazi e aree pubbliche;*

11) *deliberare su tutti gli altri affari demandati alla Giunta da disposizioni di legge o di regolamento.*

*La Giunta inoltre:*

a) *fissa la data delle riunioni del Consiglio, anche su invito del Presidente della Giunta provinciale o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica e ne predispone l'ordine del giorno salvo quanto disposto all'articolo 25, n. 1;*

b) *predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;*

c) *compie gli studi preparatori degli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio».*

Emendamenti non ce ne sono.

Nessuno prende la parola? Pongo in votazione l'art. 16:

Approvato ad unanimità.

E' stato presentato l'art. 15 bis, che riguarda il referendum popolare.

«Referendum popolare. Per i problemi di interesse e competenza comunali che non riguardino l'imposizione di tributi, elezione degli organi, questioni relative al personale, tariffe ed ordinanze, è ammesso il ricorso al referen-

dum popolare. Il referendum popolare è indetto qualora esso venga richiesto da almeno un quarto degli elettori del Comune o da due terzi dei Consiglieri comunali in carica».

La proposta è dei cons. Pruner e Sembenotti.

La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Volevo solo brevemente prendere la parola per illustrare questo emendamento, che fra il resto è così chiaro, che non richiede perdita di tempo per l'illustrazione, ma brevemente dico che questo principio è già acquisito in molti paesi dell'area, tanto per dire, comunitaria europea, e in altri paesi non appartenenti, ma ciò non ha nessun significato con le amministrazioni riguardanti gli ordinamenti comunali e provinciali. Dico solo che non è una innovazione rivoluzionaria, è eventualmente un adeguarsi a quelle che sono disposizioni che sono già state ritenute valide da altri. Introdurre ciò nella nostra legislazione, per conto nostro, significherebbe un progresso, potrebbe assumere il significato di valorizzare quelli che sono gli istituti democratici, sostenuti dalla base, cioè dalle popolazioni. Nello stesso tempo è stata posta l'attenzione sul fatto che non su tutti i problemi di interesse e competenza comunale, può essere esercitato il diritto del referendum da parte delle popolazioni. Logicamente sulla imposizione tributaria, sulla politica fiscale, per esempio, è inutile, è assurdo che possa essere applicato questo principio, lo stesso vale per esempio, per l'elezione degli organi e per le questioni che riguardano il personale: le assunzioni, i regolamenti, la parte giuridica relativa al personale. Logicamente su questi argomenti non viene posta la questione del referendum, mentre invece su tutti gli altri, come ripeto, è assai utile, è assai democratico, riservare in casi estremi, e nei casi in cui il consiglio comunale stesso, come effettivamente si verifica in molte circostanze non si sente di as-

sumere un determinato atteggiamento e assumere la conseguente responsabilità, data appunto la mole e l'importanza del problema. In tanti casi abbiamo appunto potuto constatare, che di fronte a problemi di vasto interesse, il Consiglio comunale, i Consiglieri, hanno deciso di rassegnare le dimissioni, appunto perché non si sono sentiti sufficientemente autorizzati ad assumere una determinata posizione a causa della responsabilità conseguente. Per evitare proprio che per un solo tema, un solo problema difficile, d'accordo, importante, d'accordo, il Consiglio rassegni il proprio mandato e metta quindi il Comune in crisi, è provvidenziale, diciamo, il ricorso al referendum. Per questa serie di ragioni noi abbiamo pensato che un articolo che preveda l'istituto del referendum, che d'altra parte è contemplato nella nostra costituzione e quindi la nostra legislazione non sarebbe e non è per nulla costituzionale impedita dall'assumere e assorbire il principio stesso, sia cosa assai utile.

**PRESIDENTE:** Io adesso, prima di cominciare a parlare, vorrei chiedere se la Giunta è preparata a questo riguardo, perchè purtroppo mi accorgo che questi sono argomenti di carattere sostanziale, che non erano a conoscenza della Giunta. Al Consiglio sono stati presentati il giorno 13 gennaio, ma non sono stati spediti alla Giunta, a meno che non li abbia mandati direttamente lei. Se sono stati spediti ai consiglieri, li ha avuti anche la Giunta. Ad ogni modo, il segretario generale dice che sono stati spediti ai consiglieri; non so se possono confermarlo i consiglieri. E' inutile che adesso cominciamo a discutere se la Giunta richiede il rinvio; chiedo prima alla Giunta se è disposta a trattare questo argomento del referendum, nel qual caso lo possiamo far domani.

**PASQUALIN** (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione -

D.C.): Allora, Presidente, io chiedo proprio di rinviare a domani questi emendamenti, che ri-confermo, non sono stati presi in visione dalla Giunta.

**PRESIDENTE:** Allora riprendiamo domani. Se il Consiglio è d'accordo di discuterli adesso, vuol dire che la Giunta si riserverà di richiedere la sospensione della votazione.

La parola al cons. Raffaelli.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Signor Presidente, io confesso che non avevo preletto l'emendamento dei colleghi del P.P.T.T.. Senza eccessiva presunzione, ritengo di essere preparato almeno per qualche interrogativo, che forse gioverà, forse, non voglio essere presuntuoso, e ai presentatori e alla Giunta, alla quale lei praticamente ha suggerito di prendere il tempo per pensarci. Il referendum è un caposaldo delle istituzioni di democrazia diretta, e noi diamo atto ai colleghi del P.P.T.T. che queste forme di democrazia diretta le han presenti spesso e propongono siano introdotte nei nostri ordinamenti. Detto questo, però, io mi domando: dovessimo approvare il testo dell'emendamento così come è presentato dai colleghi del P.P.T.T., che cosa ne conseguirebbe? Che definizione ha questo referendum, così come è posto, nell'emendamento Pruner Sembenotti? Nessuna. Si ricorre al referendum. E quando è fatto il referendum, quali sono le conseguenze? E' un referendum orientativo? E' un referendum esecutivo? Quali effetti ha? Ecco, colleghi, visto che mi è stata offerta l'opportunità di una sospensione, mentre la Giunta pensa, pensate anche voi; io ho cercato di presentare l'emendamento più completo, che dica dove arriva l'esito del referendum, perchè così com'è è invotabile. Sul referendum, si senta cosa vuole la gente; in questi giorni un comune del Piemonte, in cui la Giunta, che dispone di una larga maggioranza popolare, di fronte al problema dell'acquisto di un castello e di un parco di proprietà privata da destina-

re a godimento pubblico, pur essendo perfettamente convinta della opportunità e della possibilità finanziaria dell'operazione, non ricordo il nome del comune, ma l'avrete letto sicuramente, pur essendo convinta, dicevo, di far bene e di avere il consenso popolare, per andare più sul sicuro, come si dice, ha indetto un referendum popolare. Ma quello è un referendum completamente informale, è un referendum di valore morale, non di valore giuridico, e questo che voi proponete ha lo stesso valore di carattere morale, se non è precisato di più. Cosa vuol dire nella nostra legislazione referendum? E' una parola latina, della quale tutti sappiamo il significato, però nella Costituzione noi sappiamo benissimo che si è dovuti arrivare a una legge voluta dagli antidivorzisti, per poter discutere una legge articolata che dice: per fare referendum ci vogliono tante firme, perchè queste firme siano raccolte bisogna che ci sia il consenso della conferenza episcopale; non è detto nella legge ma, in pratica, per quel che riguarda il divorzio, oggi la cosa è così; bisogna che quelli che dicono di sì siano tanti, dopo di che si pone la questione delle decisioni a livello parlamentare, l'istituto del referendum dunque, posto nella Costituzione come un istituto giuridico valido, ha avuto bisogno di 23 anni, 22 anni, 24 anni dalla emanazione della Costituzione e di un lungo travaglio parlamentare per essere definito. Voi mettete lì due righe: quando non va bene quella cosa lì facciamo il referendum. Colleghi, cercate, se non volete prendere sempre pedate negli stinchi anche da chi non vi è pregiudizialmente ostile, di mettere le cose in maniera più appetibile e più giustificata; un referendum è un istituto che può essere opportunamente introdotto; in quella maniera grezza, grossolana, approssimativa in cui l'avete proposto voi, non potrebbe ottenere un ragionevole voto di consenso, perchè faremmo tutti insieme una cosa che poi non è applicabile, o si applica senza sapere quali ne

sono le conseguenze. Quindi, visto che è stato chiesto il rinvio, migliorate l'emendamento, cercate di approfondire, di essere meno approssimativi, e può anche darsi che a noi vada bene il referendum. Noi lo accetteremo se la Giunta lo accetta; se non lo accetta, se ha argomenti persuasivi per non accettarlo, ci riserviamo anche noi di decidere domani, ma non su un testo così rudimentale, scusate il termine, come è questo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Abschluß meiner Rede entspricht jenem des Abgeordneten Raffaelli. Ich möchte sagen, daß das aufgeworfene Thema grundsätzlich zu bejahen und zu begrüßen ist, es bedarf jedoch einer etwas genaueren Regelung. Die Behandlung des Problems der Volksbefragung kann nicht mit einem Absatz abgetan werden. Ich verweise darauf, daß in der letzten Fassung der Tiroler Gemeindeordnung der Volksbefragung und der Bürgerversammlung ein Titel mit sechs Artikeln und 18 Absätzen gewidmet ist. Dabei werden in diesem Gesetz nicht nebensächliche, sondern grundsätzliche Fragen behandelt, was zum Beispiel bei Beschlußfassungen unternommen wird, zu denen ein Gemeindeorgan — Ausschuß oder Rat — innerhalb eines bestimmten Zeitpunktes verpflichtet ist; oder was bei einem positiven Resultat einer Volksbefragung geschieht, wenn dadurch der Gemeindehaushalt erheblich belastet wird oder die Gemeindecinnahmen eine Minderung erfahren. Ferner wird die Frage hinsichtlich der Wirkung einer derartigen Volksbefragung aufgeworfen. Diesen Gesichtspunkt hat bereits der Abgeordnete Raffaelli erläutert.

Ich bin der Ansicht, daß wir hinsichtlich der Volksbefragung eine eigene, gründlichere Regelung vornehmen müßten, was jedoch in-

nerhalb dieses Gesetzes zur Verbesserung der Gemeindeordnung nicht mehr möglich ist, da es endlich verabschiedet werden muß. Der Regionalrat ist jedoch zuständig, die Regelung der Volksbefragung als einen Teil der Gemeindeordnung vorzunehmen; es genügt jedoch nicht, eine sicherlich gute Idee zu lancieren, da sie noch keine gesetzliche Regelung darstellt. Im Gesetz werden wohl alle jene Punkte festgelegt, die nicht an die Durchführungsverordnung verwiesen werden können, eine eingehendere Regelung ist jedoch erforderlich. Es würde sich lohnen, ad hoc ein diesbezügliches neues Gesetz zu verabschieden, das Bestandteil der Gemeindeordnung werden würde.

Ich bin der Ansicht, daß andere, bereits aufgeworfene Themen noch vor Abschluß der Beratung hier im Regionalrat erledigt werden könnten.

*(La parte finale del mio intervento corrisponde a quella del Consigliere Raffaelli. Desidero dire come l'argomento sollevato in questa sede sia veramente degno di plauso, per cui necessita pure di una più precisa regolamentazione. La trattazione del problema del referendum non può essere definita con un unico capoverso. Mi permetto indicare che l'ultima formulazione dell'ordinamento comunale riserva al referendum ed alle riunioni dei cittadini un titolo con sei articoli e 18 capoversi. In questa legge non si trattano inoltre questioni secondarie, ma bensì fondamentali cioè come avviene, ad esempio, con le delibere, che impegnano un organo comunale — Giunta o Consiglio — entro un preciso termine, oppure come avviene qualora un referendum si è concluso con esito positivo, se ciò rappresenta un grave onere per il bilancio comunale, o se le entrate del Comune subiscono una riduzione. Inoltre si solleva la questione riguardante l'effetto di un simile referendum. Questo punto è già stato illustrato dal Consigliere Raffaelli.*

*Son dell'avviso che per il referendum do-*

*vremmo prendere una propria e più completa regolamentazione e nell'ambito di questa legge non sarà più possibile migliorare l'ordinamento comunale, in quanto è ora e tempo di approvarla. Il Consiglio regionale è comunque competente di emanare un disciplinare del referendum, facendo questo parte dell'ordinamento sui Comuni; non è comunque sufficiente lanciare un'idea veramente buona, poichè la medesima non rappresenta ancora una regolamentazione di legge. Nel provvedimento legislativo sono ancorati tutti i punti, che non possono essere rimandati alle norme di attuazione, ma una più precisa regolamentazione è comunque necessaria. Ne varrebbe veramente la pena approvare ad hoc una rispettiva nuova legge che verrebbe a far parte integrante dell'ordinamento sui comuni.*

*Sono dell'opinione che altri argomenti già sollevati potrebbero essere definiti qui in Consiglio ancor prima della conclusione della discussione).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Anch'io ritengo, signor Presidente e signori consiglieri, che il principio generale del referendum possa essere benissimo accettato. Il collega Raffaelli si domandava, giustamente, quale referendum? Referendum orientativo o referendum esecutivo? Io direi che potrei accettare sia l'uno che l'altro tipo di referendum, ma il referendum di tipo abrogativo non lo potrei più accettare, in questo caso. E' evidente che qui bisogna dire chiaramente a quale tipo di referendum noi andiamo incontro. Una seconda situazione, così, di tipo generale, collega Pruner, non è accettabile. Lei qui mi dice nel suo art. 15 che questo referendum, orientativo, esecutivo che esso sia, potrebbe venire richiesto da almeno un quarto degli elettori del comune o da due terzi dei consiglieri comunali in carica. Io ho

detto che un quarto degli elettori di un comune è una cifra tale per cui evidentemente i piccoli partiti, i partiti di opinione come il mio, e anche il suo, se mi permette, non avranno mai la possibilità di intervenire perchè il referendum deve più che altro garantire quella che è la volontà popolare, ma portata avanti proprio dai partiti d'opinione. Un secondo punto, quello del terzo dei consiglieri comunali; mi scusi, ma lei l'ha anche spiegato questo fatto. Quindi sembra proprio che sia una questione da Ponzio a Pilato, due terzi dei consiglieri in carica hanno tutti la possibilità di approvare quello che vogliono, hanno la maggioranza. Non vedo per quale motivo i due terzi devono richiedere il referendum, a meno che non sia proprio come diceva lei, per lavarsene le mani, per non avere il coraggio di sostenere quello che in verità io intendo che democraticamente devono avere il potere di sostenere quando sono eletti in un consiglio comunale con la votazione dei loro elettori.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Pruner.

**PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.):** Per dire che io prendo atto con piacere che il problema del referendum è stato accolto in quest'aula con interesse, magari con aspre critiche, pure d'altra parte anche consensi; ciò non toglie però che il problema sussiste. Il fatto che noi abbiamo predisposto un testo completo, può essere anche un fatto che può avere le caratteristiche della contingenza. Qui non siamo in commissione, non abbiamo avuto la possibilità di discutere della cosa in commissione: abbiamo avuto l'occasione e l'opportunità direi di esaminare questo tema in sede di un nostro congresso tenuto il 6 dicembre scorso, dal quale è stato demandato ai due consiglieri regionali qui presenti di portare avanti il problema del referendum popolare nelle amministrazioni comunali. Non lo abbia-

mo potuto portare in commissione per essere redatto in forma valida e concreta, come bene è stato sottolineato anche da qualche consigliere, questo è pure vero, ma il nostro compito è esclusivamente quello di portare alla conoscenza di questo on. consesso la necessità, l'esigenza, manifestata anche da un gruppo politico, da una massa di persone facenti capo a un partito, come il nostro, di fare in modo che il problema del referendum venga introdotto anche nella legislazione relativa all'ordinamento dei comuni. Io non ho potuto fare altro che accettare questo mandato conferito dal partito, interessarmi se da un punto di vista costituzionale, oggi come oggi, un passo di questo genere poteva essere ritenuto possibile. Ho appurato che questo passo è possibile e vedo con compiacimento che la cosa non è male accettata dall'opinione dei rappresentanti politici presenti in quest'aula. Se da un punto di vista formale o tecnico, sia da parte della Giunta che da parte di alcuni consiglieri, viene sollevata la obiezione che questo emendamento, che noi abbiamo introdotto come art. 15 bis, abbisogna di specificate maggiori precisazioni e motivazioni per quanto riguarda la conclusione a cui porta il referendum e la forza, la efficacia giuridica che ha lo stesso articolo, cioè se questo tipo di referendum debba essere vincolativo, debba essere esecutivo, debba essere soltanto orientativo, ciò è secondario perché il fatto fondamentale è vedere che da parte del Consiglio la questione di principio potrebbe essere accettata. Sappiamo che analoghe circostanze si sono verificate, in leggi simili a queste, in cui, una volta stabilito un determinato principio, un altro provvedimento di legge ha provveduto a completare e a tradurre in legge, con tutti i requisiti della efficacia di legge, il principio stesso. Proprio sul principio del referendum, che è stato stabilito dalla legge sui comuni, del 1963, è poi stata necessaria una ulteriore chiarificazione in un'altra legge, per stabilire quale efficacia, quali presupposti giuridici il referen-

dum stesso, per quel determinato tipo di referendum relativo alla separazione dei comuni, conteneva in sè. Quindi, concludendo, io dico che posso accettare, se questo sarà il desiderio della Giunta, di rinviare anche questo argomento, non solo a domani. Proporrei che questo disegno di legge, andasse avanti e che ci sia un impegno di carattere politico, anche da parte di tutti noi e della Giunta, di tradurre in un eventuale provvedimento legislativo il principio del referendum per i comuni, su iniziativa della Giunta, su iniziativa del Consiglio o di chi per esso, su iniziativa di chiunque. A noi interessa da una iniziativa da noi assunta, così nel momento in cui il disegno di legge era già all'ordine del giorno in Consiglio regionale, e in cui per puro caso è venuto in discussione l'argomento del referendum, dopo che a noi fu affidato dal partito il compito di sostenere la tesi del referendum, possa essere comunque considerata non una leggerezza da parte nostra, ma un atto di buona volontà che con l'aiuto di tutti i consiglieri che vogliono associarsi a una iniziativa del genere, porti appunto al consolidamento di questo principio del referendum nell'amministrazione dei comuni.

PRESIDENTE: Cons.Pruner, allora, lo ritira?

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Nel senso che il tepax sia da parte nostra, o da parte della Giunta o di chiunque presente in Consiglio, venga riportato con un altro provvedimento di legge ad hoc.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasqualin.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): Prendo atto delle dichiarazioni del collega Pruner e delle affermazioni dei colleghi

che sono intervenuti sul problema, dicendo che in questo modo evidentemente non si può proporre questa legge, per un fatto giuridico, per un fatto di contenuti politici anche perché non sono precisati i tempi, i modi e gli oggetti cui il referendum potrebbe fare sostanza, perciò viene ritirato dal consigliere proponente. Da parte della Giunta resta la necessità di approfondire l'argomento ed esaminare l'opportunità della presentazione di disegni di legge, che può essere, come diceva il collega Pruner, o in direzione della Giunta o di iniziativa consiliare.

#### Art. 17

*Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

*«Non possono formare oggetto di deliberazione d'urgenza quelle elencate ai n. 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 20 e le altre deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata».*

*Nel terzo comma del medesimo articolo, le parole: «... trentesimo giorno...», sono sostituite con le parole: «... sessantesimo giorno...».*

Non ci sono emendamenti. Nessuno prende la parola.

Pongo in votazione l'art. 17: approvato ad unanimità.

#### Art. 18

*Al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, i n. 1) 9) e 10), sono sostituiti con i seguenti:*

*«1) dirama gli avvisi di convocazione del consiglio, lo presiede, e, in caso di urgenza, lo convoca indicando nell'avviso lo scopo della riunione;*

*«9) firma i mandati di pagamento assieme al segretario e al ragioniere, ove esiste, con fa-*

coltà di delegare la propria firma ad un assessore; dispone i pagamenti sul fondo economato;

«10) rilascia stati di famiglia, attestati di notorietà e certificati su quanto risulta dagli atti dell'Ufficio, nonché gli altri atti attribuiti all'amministrazione comunale».

Non ci sono emendamenti. Nessuno prende la parola.

Pongo in votazione l'art. 18: approvato ad unanimità.

#### Art. 19

Il secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Ove sia accolto il ricorso, il Presidente della Giunta provinciale provvede al rilascio del documento o alle dovute rettifiche, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso».

Non ci sono emendamenti.

Pongo in votazione l'art. 19: approvato ad unanimità.

#### Art. 20

L'articolo 28 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Proposte - Interrogazioni - Mozioni»

«L'iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio comunale spetta al sindaco, alla giunta e ad ogni consigliere.

Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione secondo l'ordine in cui vengono presentate.

Il consigliere ha diritto di ottenere dall'ufficio comunale, tempestivamente e gratuitamente su richiesta anche verbale, copia delle delibere, dei regolamenti e delle tariffe.

I consiglieri comunali hanno diritto di in-

terrogazione, di interpellanza e di mozione in seno al consiglio. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza deve essere data alla prima riunione conseguente alla successiva convocazione del consiglio comunale. Se è richiesta risposta scritta, essa deve essere data entro quindici giorni e comunicata al consiglio nella successiva riunione».

Non ci sono emendamenti. Nessuno prende la parola.

Pongo in votazione l'art. 20: approvato ad unanimità.

#### Art. 21

Nel secondo comma dell'articolo 30 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, dopo la parola «... domicilio...», è inserita la parola «... obbligatoriamente...».

Non ci sono emendamenti.

Pongo in votazione l'art. 21: approvato ad unanimità.

#### Art. 22

Il primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:

«I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Solo in seconda convocazione da indirsi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano:

- a) 22 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 50;
- b) 18 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40;
- c) 14 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30;
- d) 9 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20;
- e) 7 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15».

Allo stesso articolo viene aggiunto il seguente quinto comma:

*«Le deliberazioni devono essere motivate. Quelle del consiglio devono essere firmate dal sindaco, da un consigliere e dal segretario; quelle della giunta devono essere firmate dal sindaco, da un assessore e dal segretario».*

C'è un emendamento all'art. 22: sostituire l'ultima parte con la seguente «Le deliberazioni devono essere motivate». E' un emendamento della Giunta, a firma Pasqualin, Fronza, Müller, vuol dire che vengono a cadere le ultime tre righe.

L'emendamento comunque era a conoscenza dei consiglieri.

Metto in discussione l'emendamento. Nessuno vuol parlare.

Metto in votazione l'emendamento: approvato ad unanimità.

Metto in votazione l'art. 22: approvato ad unanimità.

#### Art. 23

*L'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

##### *«Pubblicità delle sedute»*

*«Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il consiglio non disponga altrimenti».*

*La seduta deve essere dichiarata segreta quando venga prospettata in consiglio la necessità di esprimere giudizi sulle qualità o sulle attitudini di una o più persone.*

*L'elezione del sindaco, della giunta, dei revisori dei conti, delle commissioni e dei componenti di collegi, nonché la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto, dei regolamenti e dei capitoli generali, devono essere fatte in seduta pubblica».*

Pongo in votazione l'art. 23: approvato ad unanimità.

#### Art. 24

*L'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

##### *«Astensione dalle deliberazioni»*

*«I componenti gli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti dei corpi cui appartengono o degli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza o dei quali siano dipendenti, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti sino al quarto grado, o del coniuge, o degli affini fino al secondo grado, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.*

*Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al segretario.*

*La Giunta provinciale accerta le infrazioni alle disposizioni del presente articolo, annulla le deliberazioni e deferisce il segretario all'autorità competente per le sanzioni disciplinari.*

*Restano salve le eventuali sanzioni in presenza di reato, e resta ferma la decadenza dal mandato stabilita dall'articolo 18, n. 6, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.*

*Il sindaco e gli assessori non possono presiedere il consiglio comunale quando tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il consiglio elegge un presidente temporaneo».*

Metto in discussione l'art. 24. La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Signor, Presidente, signor assessore, io volevo chiedere chia-

rimenti circa un certo punto di questo articolo, dove, nella prima parte, si pone il divieto di partecipare a deliberazioni riguardanti liti o contabilità. Nella seconda parte, dopo il punto e virgola, parla di interesse proprio, di liti o contabilità ecc. Questo interesse proprio, non è mai specificato sufficientemente. Qui si intende chiaramente che si tratta di interesse proprio personale, però non si capisce, e difatti mi sembra che la giurisprudenza è quanto mai varia a questo proposito, se riveste interesse proprio anche la difesa di interessi di una società della quale si è partecipanti. Si parla spesso di società più o meno anonime, nelle quali un componente del consiglio di amministrazione siede nei banchi del consiglio e difende interessi della società; però si dice, si tratta di difesa degli interessi della società, e non solo interessi del singolo privato. Perciò io vorrei che qui, dato che l'argomento esiste, venga chiarito. A mio avviso dovrebbero essere esclusi dal partecipare alle riunioni del consiglio anche gli appartenenti al consiglio di amministrazione di determinate società, quando si trattino interessi di questa società nei confronti del comune. Pertanto io proporrei qui che venga specificato e aggiunto dopo la parola «interesse proprio», anche «o di società delle quali siano amministratori». Questa è la mia richiesta, perché penso che sia una volta tanto chiarito anche questo argomento, altrimenti dà sempre adito a disquisizioni, l'esito delle quali, lo vediamo anche in giurisprudenza, è quanto mai valido.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Manica.

**MANICA (P.S.I.):** Io volevo riproporre all'attenzione del Consiglio l'ultimo comma di questo articolo, il quale recita: il sindaco, gli assessori non possono presiedere il consiglio comunale, quando tratti il conto consuntivo alla cui gestione hanno partecipato. A mio mo-

do di vedere, la dizione, così come è messa nell'articolo, non è chiara, può prestarsi a qualche interpretazione che non è esattamente quella che si propone di perseguire con l'articolo in discussione. Perché? Perché dice che il sindaco e gli assessori non possono presiedere. Il conto consuntivo viene presentato dopo una gestione, perlomeno viene presentato l'anno successivo; scade una amministrazione comunale, il sindaco che c'era precedentemente, che ha partecipato alla gestione del bilancio, diventa consigliere comunale, ma non viene eletto né sindaco né assessore. Stando alla dizione letterale dell'articolo così come è messo, il consigliere, in questo caso sarebbe il consigliere comunale, potrebbe presiedere la seduta, perché si dice solamente il sindaco e gli assessori non possono presiedere il consiglio comunale. Ora, è vero che aggiunge anche «alla cui gestione hanno partecipato», ma in questo momento non è più sindaco né assessore. Più chiaro sarebbe dire: il consiglio comunale, quando tratta la approvazione del conto consuntivo, non può essere presieduto da chi ricopriva la carica di sindaco o di assessore, durante l'esercizio finanziario cui il conto si riferisce. Questa, senza dubbio, sarebbe una dizione più chiara, di quella che non sia adesso contenuta nella legge, per cui io, pur non facendone una questione di Stato, pongo all'attenzione della Giunta, dell'assessore, la opportunità di questo cambiamento, che trarrebbe di impaccio in qualsiasi momento, perché è fuori di discussione che così come è formulato l'articolo, perlomeno letteralmente, non nello spirito o nella sostanza, lo riconosco, oggi è il consigliere che può presiedere perché non è né sindaco né assessore.

**PRESIDENTE:** L'emendamento dice questo: il consiglio comunale, quando tratta la approvazione del conto consuntivo, non può essere presieduto da chi ricopriva la carica di sindaco o di assessore durante l'esercizio fi-

nanziario cui il conto si riferisce. Il consiglio elegge un presidente temporaneo.

Firmato Manica, Raffaelli e Sfondrini.

La parola all'assessore.

PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.): L'art. 24, la sostanza dell'art. 24 a cui si riferiva il cons. Sembenotti è stato oggetto, e lui lo ricorderà, di attenti studi anche in seno alla commissione. Poiché la cosa è estremamente complessa e c'è una giurisprudenza propria, per quanto riguarda gli interessi propri, liti e contabilità ecc., si ritiene di dover riconfermare il parere della commissione in merito a questo articolo, proprio perché si riallaccia a quello che è la giurisprudenza dello Stato. Per quanto riguarda invece la richiesta di modifica dell'ultimo comma dell'articolo, da parte del cons. Manica, nella sostanza non cambia niente, per cui la Giunta è senz'altro favorevole alla nuova dizione.

PRESIDENTE: Se la Giunta è d'accordo lo pongo in votazione. Rileggo l'emendamento: «Il Consiglio comunale, quando tratta l'approvazione del conto consuntivo, non può essere presieduto da chi ricopriva la carica di sindaco o di assessore durante l'esercizio finanziario cui il conto si riferisce. Il consiglio elegge un presidente temporaneo».

Pongo in votazione questo emendamento: approvato ad unanimità.

Pongo in votazione l'art. 24: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

#### Art. 25

*Al primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, prima delle parole: «Ha facoltà...», inserire le parole: «A tale scopo...».*

Pongo in votazione l'art. 25: approvato ad unanimità.

#### Art. 26

*I primi due commi dell'articolo 36 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:*

*«I consiglieri votano a scrutinio segreto se la seduta è stata dichiarata segreta ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 della presente legge e quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.*

Pongo in votazione l'art. 26: approvato ad unanimità.

#### Art. 27

*Nell'articolo 37 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, nel titolo e nel primo comma le parole: «... verbali delle deliberazioni...», sono sostituite con le parole «... verbali delle sedute...».*

*Nel secondo comma del medesimo articolo, le parole: «... può contenere soltanto il dispositivo...», sono sostituite con le parole: «... deve contenere soltanto il dispositivo...».*

*Nel terzo comma le parole: «I verbali del consiglio sono firmati...», sono sostituite con le parole: «I verbali delle sedute del consiglio sono firmati...».*

Pongo in votazione l'art. 27: approvato ad unanimità.

All'art. 27 c'è un emendamento a firma Beditker, Nicolodi, Bertorelle: «I verbali delle sedute del consiglio sono firmati dal Presidente, da un consigliere designato e dal segretario, o da chi ne esercita le funzioni. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal sindaco, da un assessore e dal segretario. Essi sono conservati agli atti del comune».

La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Per dare una motivazione di questo. Prima di tutto è precisato che anche i verbali della Giunta devono essere firmati da un sindaco, da un assessore, da un se-

gretario in quanto nella precedente dizione non era specificato questo. L'emendamento è strettamente legato al precedente, già votato, all'art. 22, che si riferiva alle deliberazioni. Qui si vuole significare che il verbale riassume anche la deliberazione, vale a dire che non è obbligatoriamente necessario predisporre la deliberazione e il verbale, ma semplicemente il verbale come testo obbligatorio che riassume anche la deliberazione, e in più è precisato che anche il verbale della Giunta deve essere firmato da un sindaco e da un assessore.

**PRESIDENTE:** Se nessuno pone delle osservazioni, metto in votazione questo emendamento: approvato ad unanimità.

Pongo in votazione l'art. 27 con questa modifica: approvato ad unanimità.

#### Art. 28

*Il terzo comma dell'articolo 38 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è soppresso.*

Pongo in votazione l'art. 28: approvato ad unanimità.

#### Art. 29

*L'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

*«Deliberazioni di modifica e revoca di quelle precedenti»*

*«E' ammessa la modificazione e la revoca di una deliberazione da parte dell'organo che la ha assunta, sempreché siano rispettati i limiti di competenza fissati agli articoli 20 e 21 della presente legge e della modificazione o della revoca sia fatta esplicita menzione nella deliberazione».*

Non ci sono emendamenti. Pongo in votazione l'art. 29: approvato ad unanimità.

#### Art. 30

*Nel primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: «I regolamenti comunali dopo il controllo della Giunta provinciale entrano in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi. Il bilancio ed i regolamenti durante la pubblicazione della relativa delibera restano depositati nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico...», sono sostituite con le parole: «Le deliberazioni concernenti i punti 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 20, dopo il controllo della Giunta provinciale, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'albo. I regolamenti, i capitoli generali, il rendiconto, il bilancio preventivo e le sue variazioni, durante la pubblicazione della relativa delibera restano depositati nella segreteria del Comune a disposizione del pubblico. I regolamenti entrano in vigore col giorno successivo all'ultimo di pubblicazione».*

Pongo in votazione l'art. 30: approvato ad unanimità.

#### Art. 30 bis

*Aggiungere il seguente comma alla fine dell'art. 40. «I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tempestivamente e gratuitamente, dietro richiesta scritta o orale, copia delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe».*

Questo è già detto però.

La parola al cons. Manica.

**MANICA (P.S.I.):** Dichiaro che viene ritirato l'emendamento.

#### **PRESIDENTE:** Art. 31

*Il secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è sostituito dal seguente:*

*«Il messo è autorizzato a notificare gli atti del Comune per i quali non siano prescritte speciali formalità, nonché atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, salvo rimborso della spesa. I referti del messo fanno fede fino a querela di falso».*

Pongo in votazione l'art. 31: approvato ad unanimità.

#### Art. 32

*Nel primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, le parole: «... alla Giunta provinciale che ne accusa ricevuta...», vengono sostituite con le parole: «... all'Amministrazione della Provincia che ne accusa ricevuta».*

*Nel terzo comma dello stesso articolo, le parole: «... per il riesame di un atto amministrativo. La Giunta ne accusa ricevuta.», vengono sostituite con le parole «... per il riesame di una deliberazione. L'Ufficio vigilanza enti locali della Provincia ne accusa ricevuta».*

*Il quarto comma dello stesso articolo viene sostituito dal seguente:*

*«Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità diventano esecutive decorsi venti giorni dalla data in cui siano pervenute alla Giunta provinciale, salvo che entro tale termine la Giunta stessa non abbia dato notizia, anche telegrafica, dell'avvenuto annullamento o non abbia chiesto elementi integrativi di giudizio a sensi dell'articolo 46. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere trasmesso al Comune entro dieci giorni dalla comunicazione dell'annullamento. In difetto, la deliberazione diventa esecutiva. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima che sia decorso tale termine, purché sia decorso quello di pubblicazione, qualora la Giunta provinciale abbia comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità; tale comunicazione può effettuarsi mediante restituzione di copia della deliberazione munita della dichiarazione di ricevuta».*

Eemendamento dei cons. Pruner e Sembenotti: aggiungere quale ultimo comma il seguente: «Il consigliere comunale può farsi assistere, durante le riunioni del consiglio, da persone di propria fiducia ed esperte nei problemi trattati nell'ordine del giorno».

Questo cosa c'entra con l'art. 32? La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore- P.P.T.T.): Sembra che abbia suscitato un po' di ilarità questo articolo. Comunque io qualche minuto fa ho visto qui in questa sede un consulente tecnico, un signore che assisteva un consigliere. La Giunta ha un suo consigliere, un suo tecnico, un suo funzionario, e non vedo come un consigliere qualsiasi, di minoranza o di maggioranza non importa, non possa farsi assistere. Certamente non si porterà dietro tutti i giorni in macchina un consulente, ma quando l'occasione, il problema, i temi che vengono sviluppati ed esaminati sono tali da richiedere l'assistenza di un tecnico specializzato in una determinata materia, possa essere questo consulente avvicinato in aula dal consigliere che ha bisogno di un suo consiglio, di una sua parola, cioè abbia bisogno di questa assistenza tecnica. Anche questo principio, questa innovazione, trova posto nella legislazione di determinati paesi europei. Mi riservo eventualmente di indicare al cons. Benedikter in quali paesi questo principio è sancito con legge comunale provinciale.

Intanto voglio vedere se gli on. colleghi entrano nell'ordine di idee di consentire che anche per i semplici consiglieri, anche di opposizione, di minoranza, possa essere consentito quanto è consentito all'organo esecutivo. Dovrebbe essere consentito e sancito da legge, che il presidio del consiglio abbia a disposizione una persona, un consulente, che al consiglio regionale chiamasi ufficio legale, ufficio legislativo e in un consiglio comunale modesto chiamasi consulente. Comunque io vorrei chie-

dere se i signori consiglieri vogliono aderire alla proposta, che proviene da una esigenza sentita, non campata in aria, di permettere che il lavoro di un consiglio possa essere svolto nel migliore dei modi. Il migliore dei modi, a volte, è quello di potersi consultare con uno che della materia è, diciamo così, il padrone, con chi quindi possiede per la determinata materia quei requisiti che sono necessari per poterla affrontare con animo tranquillo e con la conoscenza necessaria.

Io altro a questo proposito non voglio aggiungere. Se mi permettono i consiglieri che mi hanno interrotto, voglio chiedere su quale logica possa basarsi l'attuale discriminazione fra l'organo esecutivo e i consiglieri che formano il consiglio: solo all'organo esecutivo è permesso il consulente, di ogni tipo, di ogni genere, perché sappiamo che oltre il segretario comunale, oltre i funzionari del consiglio, in casi infiniti che possono essere portati a conoscenza e che sono a conoscenza certamente di molti consiglieri, nei consigli comunali, sono presenti tecnici dei lavori pubblici, tecnici dell'ispettorato della motorizzazione, tecnici del BIM, in molti casi, che vengono consultati dalla Giunta, per poter proseguire con la maggiore disponibilità di informazioni e di dati possibili. Se vogliamo eliminare questa discriminazione, consentite che anche al consigliere possa essere affiancato un consulente.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Raffaelli.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Sempre nella preoccupazione di motivare le nostre prese di posizione, specialmente quando possono sembrare in contrasto con istanze di carattere apparentemente di radicalismo democratico, è vero che non siamo d'accordo con questa proposta, per alcuni ordini di ragioni. Sul piano psicologico noi concepiamo la funzione di rappresentanti

popolari con una certa presunzione, se volete, un certo orgoglio, non di onniscienti, ma di gente che una volta che ha un mandato deve sapere dove andarsi ad abbeverare a fonti di carattere tecnico, che mettono il rappresentante popolare in condizioni di discutere anche di problemi che non sono di sua specifica competenza. Noi non trattiamo di strategia atomica o di difesa nazionale. I nostri deputati, che non sono generali, per fortuna dico fra parentesi, in linea di massima sono ex sottotenenti, magari neanche, sono chiamati molto spesso a discutere problemi di fondo, per la difesa nazionale che oggi comporta conoscenza di carattere strategico a livello atomico, missilistico ecc., e nessuno è andato sui banchi di Montecitorio o di palazzo Madama col Di Lorenzo o con altro esperto a fianco, per fortuna fra il resto. E decidono delle nostre sorti, delle sorti della nostra sicurezza, delle sorti, magari, dell'umanità nei vari parlamenti del mondo, perché improvvisano? No, perché hanno quel senso del loro dovere, della loro possibilità di assumere l'informazione tecnica là dove la devono assumere e di acquisire quel tanto di orientamento che consente loro di prendere delle decisioni responsabili. Così per tutti gli altri problemi di carattere tecnico, quando si è discusso della nazionalizzazione dell'energia elettrica, probabilmente i parlamentari italiani, che se ne intendevano di chilowatt, Kwh e chilowatt di potenza e roba di questo genere, erano una grande minoranza, eppure tutti sicuramente quel senso di responsabilità hanno fatto le loro scelte, sentiti i consulenti fuori. E così abbiamo fatto un mucchio di volte noi; abbiamo dei colleghi che non sono presenti per ragioni di impegni di partito, che se ne intendono a fondo della impollinazione incrociata delle piante da frutto, ma evidentemente anche loro saranno andati dai tecnici agricoli a farsi informare sulle abitudini sessuali delle api, sui fiori, sul pero o sul pesco, o crediamo veramente che sia farina del loro sacco quello

che ci ha dimostrato nella relazione, per il resto pregevolissima, alla loro proposta di legge? Così capita a tutti noi, di acquisire informazioni nel campo che non può essere nostro specifico. Dovremmo avere un codazzo di consulenti, perché la caratteristica del politico, quando un organo al quale appartiene ha un ventaglio di competenze così vasto come il nostro, e quella di saper affrontare con un minimo di cognizione e di buon senso problemi della più svariata natura. Guardiamo il nostro statuto: noi dobbiamo intenderci di energia elettrica, di impollinazione incrociata, di frutticoltura, di viticoltura, di vinicoltura, della protezione della fauna e della flora, della ittiologia e della caccia e della pesca, dell'edilizia popolare, dell'edilizia pubblica, e non sto ad elencare tutte le altre cose. Chi è di noi il mostro che può sapere tutte queste cose, a fondo? Evidentemente la caratteristica del politico, se tale è, è quella di saper trarre una sintesi degli argomenti che fornisce il tecnico. Ma il tecnico non deve essere lì sul banco che dice: consigliere o assessore dica questo o dica quello; fra il resto, abbiamo avuto l'esempio, e chi lo ricorda sa individuarlo, chi non lo ricorda glielo dirò in un orecchio, un esempio più famoso che brillante, di un ex collega che aveva per consulente un tecnico dell'amministrazione comunale, il quale gli faceva dire e fare tutto quello che voleva lui e gli faceva «pappagallare» un sacco di sciocchezze, scusate tanto se mi permetto di dire questo. Quindi il tecnico è indispensabile, il consulente specifico è indispensabile; si arrangi, questa è l'espressione che mi pare più usata, il rappresentante politico a servirsene prima e dopo delle sedute. Che poi la Giunta abbia lì, su una sedia, il dirigente del settore specifico ha una giustificazione, non spetta a me a dirla, ma in fondo il grosso delle proposte legislative, cioè dell'iniziativa legislativa, in genere è dell'esecutivo, quindi è logico che si serve degli uffici. Se poi non li facessero venire durante le sedute, io non è che faccio una

proposta di lasciarli nei loro uffici, le cose non cambierebbero di molto, perché io dico che se la Giunta viene a fare delle proposte di legge, e non è preparata a sostenerle senza l'aiuto dei tecnici, fa brutta figura. Se li fa venire per un di più, dovrebbe poterne fare a meno, perché se l'assessore che propone una legge non si è fatto aiutare abbastanza dai suoi collaboratori a livello di uffici, vuol dire che è un assessore che non ha fatto fino in fondo quello che era il suo dovere. E la differenza rientra un pochino nell'ordine costituito, se non naturale, delle cose. Consulenze su problemi di una certa importanza, li possiamo assumere anche noi come consiglieri: l'abbiamo chiesto ed è stato stabilito che si possono avere quando ci sono problemi di fondo, sui quali sentire un giurista in merito, un tecnico o altro, ma dopo di che io penso che potremmo diventare una specie di sagra, immaginiamoci i futuri 70 consiglieri del prossimo Consiglio regionale, con un consulente ciascuno, diventiamo subito 140, o diventeranno, io non pregiudico il futuro. Cerchiamo di restare nei limiti del buon senso e di una tradizione, che io non difendo perché è una tradizione, io sono anticonformista almeno quanto altri che ci son qui dentro, ma è una tradizione che ha una ragion d'essere. Io sono per la valorizzazione del rappresentante politico, e l'ho detto in altre circostanze analoghe, o che avevano qualche analogia: il rappresentante politico, se ambisce e chiede ai suoi concittadini il voto per rappresentarli, deve saperli rappresentare servendosi di chi ne sa più di lui nei vari settori, ma nell'aula politica in cui si assumono deliberazioni noi dobbiamo venire informati, venire completi nelle nostre informazioni, altrimenti facciamoli venire lì fuori e nessuno ci impedirà di andare là a dire: senti, votiamo sì o votiamo no, votiamo 5 o votiamo 7 in questo articolo? Aspetto con curiosità che il collega Pruner risponda anche a me oltre che al collega Benedikter con le informazioni circa gli organi par-

lamentari che si servono di questo istituto da lui proposto . . .

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.):  
(interrompe).

RAFFAELLI (P.S.I.): O anche i comuni, va bene, ma perché non dovremmo trasferirlo dai comuni a noi, ma siamo molto più bravi noi dei consiglieri comunali? Ci sono consiglieri comunali che io invidio, per come fanno le cose, per quanto bene meglio di me le fanno, e allora dovrei mettere al seguito il consigliere militare e il consigliere edile o agrario o di altro genere, quando non ne sento bisogno per me, perché lo sento fuori, ed è di tutti i giorni preoccupazione mia come dei nostri colleghi, io penso, dei miei colleghi di partito, sui problemi specifici di fare una riunione di compagni nostri, che se ne intendono più di noi o di estranei al partito che sono disponibili per darci una certa informazione. E così deve poter fare anche il consigliere comunale, perché altrimenti, tradotta poi in chiave paesana, senza voler disprezzare i paesi ai quali io sono legato in maniera non diversa da quella del collega Pruner, la cosa diventa un carnevale a un certo momento, perché il consulente diventa il cognato, il cugino, quello che ha interesse nella cosa, non mettiamo le cose come nella favola napoletana, cerchiamo di stare su di un terreno, insomma. Consigli comunali del vecchio ordinamento austroungarico come quelli dell'ordinamento italiano, hanno funzionato, quali bene, quali male, ma molti hanno funzionato egregiamente per anni, senza questo tipo di istituzione, contro il quale noi voteremo perché non ne sentiamo assolutamente il bisogno, mentre noi neghiamo l'aspetto così abnorme e la pericolosità di arrivare addirittura nel ridicolo con le formazioni possibilissime nelle atmosfere paesane che ci sono, di trasformarsi nel fiancheggiamento proprio dell'amico o del

parente, del socio, in una determinata presa di posizione che porterebbe veramente l'atmosfera dei consigli comunali in una situazione che non è da augurarsi da parte di nessuna.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.): Molto brevemente, rispondo al consigliere collega Raffaelli, il quale, diciamo così, preso dalla foga, ha equivocato sul soggetto del diritto a questo, diciamo così, tipo di strumento che, come abbiamo detto, dovrebbe servire a rendere più agevole e più dinamica anche la discussione e più corresponsabile la decisione che prende il consigliere. Il soggetto è diverso. Lei ha parlato di parlamento, ha parlato di deputati, i quali certissimamente, penso che potrò fare lo stesso ragionamento per quanto riguarda il Consiglio regionale, innanzitutto sono stipendiati, per seconda sono più o meno vocati ad una carriera, più o meno lunga, politica, hanno la preparazione più o meno dal punto di vista culturale e da un punto di vista specifico, tecnico, molto vicina a quelle che sono le esigenze e i temi che si svolgono e in Parlamento e in Consiglio regionale; ha fatto l'esempio dei 70 consiglieri del Consiglio regionale che, fossero accompagnati ciascuno da un consulente, formerebbero i 140 personaggi presenti in una sola aula ecc. Qui si tratta di piccoli comuni o di comuni la cui composizione dei consigli è fatta di gente semplice, di gente che non ha la possibilità finanziaria di essere costantemente alle prese con la materia che viene svolta nei consigli comunali, quindi non è costantemente in grado di essere aggiornata su quelle che sono le provvidenze, quelle che sono le leggi, non può essere perché svolgono, questi signori, altre attività, non l'attività di consigliere quale attività primaria, come sarebbe ed è il caso del rappresentante popolare che è in Parlamento o in un Consiglio

regionale o provinciale; direi addirittura che nei consigli comunali arriviamo, se lei ha parlato di casi limiti, io parlo di casi limite però con un margine molto largo, al limite che lo stesso segretario comunale oggi non è in grado di informare i consiglieri sulla, diciamo così, situazione delle disposizioni, delle materie, le competenze, non è in grado di approfondire la materia che viene discussa, e si deve più di una volta sospendere la trattazione di determinati argomenti, per dar modo a uno, che poi è il segretario, di informarsi, di prendere i contatti necessari per poi poter discutere e deliberare in una prossima seduta. Altro che essere preparati, altro che pretendere, direi, di avere dei consiglieri comunali preparati come sono preparati i parlamentari al Parlamento o in un Consiglio regionale. La realtà è questa: abbiamo bisogno nei consigli comunali di una assistenza maggiore, fino a tanto che abbiamo una situazione, almeno nel Trentino, per cui il Consiglio è composto da persone che a tempo perso prestano la loro opera. Quindi non è ammissibile e non è neanche da pretendere che questi posseggano tutte quelle doti, quelle preparazioni che sono necessarie per svolgere un mandato come quello del consigliere comunale. In questo senso io volevo dire, a credo che sia stato anche compreso il senso per il quale noi abbiamo presentato questo emendamento. Non è che ogni consigliere sia affiancato da un tecnico che ogni momento, per tutta la durata delle sedute, sieda accanto al consigliere, ma che sia permesso scambiare in aula delle parole, si possa interpellare in aula, dove oggi, ripeto, in base ai regolamenti dei consigli comunali è proibito che qualsiasi cittadino presente possa prendere la parola. Con questo emendamento si renderebbe possibile al cittadino, che in quel momento può essere il consulente tecnico del determinato consigliere comunale, esprimersi, parlare; sarà una volta ogni tanto, saranno due o tre volte per seduta, ma sarebbe sufficiente il fatto di poter

intervenire. Oggi, in base ai regolamenti dei consigli comunali, come anche il nostro regolamento del Consiglio regionale, e lo stesso regolamento vige in Parlamento, lo spettatore, il cittadino che non è l'eletto, non può prendere la parola, perché è giusto che non prenda la parola. Noi vorremmo che venga sancita la eccezione che un cittadino, se chiamato da un consigliere e ritenuto dal consigliere un tecnico, un consulente, possa essere dal consigliere stesso interpellato e che questo cittadino, diventato in quel momento consulente, possa parlare, che non gli venga vietata dal regolamento la parola. Questa è la sostanza di quanto il nostro emendamento prevede.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Es dürfte wohl überflüssig sein, noch weitere Darlegungen zu machen, da diese Bestimmung, abgesehen von allen anderen Erwägungen meiner Ansicht nach wegen Verfälschung des demokratischen Prinzips verfassungswidrig ist. Diesbezüglich schließe ich mich voll und ganz den Ausführungen des Abgeordneten Raffaelli an. An der Auseinandersetzung und an der formellen Beratung, die die Vorstufe der Entscheidung ist, sowie an der Abstimmung kann sich auf Gemeinde- oder regionaler Ebene usw. nur der gewählte Vertreter beteiligen. Eine Vertrauensperson desselben, die gewissermaßen mitentscheidet, darf es nicht geben. Dem hier vorgeschlagenen Text zufolge — ich beziehe mich nicht auf die zweite Version — muß eine zweite Person, eine Vertrauensperson, bei der Entscheidung mitwirken. Dies würde jedoch gegen das demokratische Prinzip verstoßen um dessen eingehendste Wahrung sich Kollege Pruner so sehr bemüht. Im Grunde besteht kein Unterschied, auf welcher Ebene immer die Entscheidung getroffen wird, ob auf Landes-, Parlaments- oder auf

europäischer Ebene. Wir wissen, daß die Fragestellung der den Parlamenten auferlegten Entscheidungen, die die Behandlung von Gesetzen betreffen, letzten Endes so lauten muß, daß darüber jedermann mit seinem gesunden Menschenverstand entscheiden kann. Selbstverständlich wird der Entscheidungspflichtige entsprechend seinen Erkenntnissen mit oder ohne Beratung mit anderen die Entscheidung zum Beispiel im Parlament vorbereiten. Ich möchte daran erinnern, daß wir uns besonders bemüht haben, einen Mißbrauch der Stellung des Gemeindesekretärs und eine unangemessene Beeinflussung des Gemeinderates seinerseits zu unterbinden, und zwar aufgrund seiner besonderen Aufgabe und weil er als Rechtskundiger eine Sonderstellung einnimmt. Es sind Anträge gestellt worden, daß er im Gemeinderat nicht das Wort ergreifen darf und ähnliches. Bei Zulassung vorgenannter Vertrauensperson würde es so kommen, daß jeder seinen Gemeindesekretär mitnehmen müßte, um entscheiden zu können. Ich möchte wirklich jene Gemeindeordnung kennen, die eine Mithilfe bei der Entscheidung vorsieht. Ich glaube auch nicht, daß es im Trentino geistig so beschränkte Personen gibt, die mit ihrem gesunden Menschenverstand die Gemeindeangelegenheiten nicht beurteilen und keine Entscheidung treffen können. Ich weiß, daß zum Beispiel bei einem Bebauungsplan und bei Angelegenheiten, die die Elektrowirtschaft oder bestimmte öffentliche Arbeiten betreffen, Erläuterungen gegeben und Auskunft erteilt werden muß. Wie auch Raffaelli sagte, hat der Ausschuß oder ein Antragsteller die Pflicht, den Antrag zu begründen und auch volle Auskunft zu erteilen, damit es möglich ist, ein Urteil zu fällen. Bei einem Bebauungsplan zum Beispiel haben die oder der Techniker in einer vor der einschlägigen Sitzung stattfindenden Zusammenkunft den Plan zu erläutern. Das Gemeinderatsmitglied, auch wenn es nicht dem Ausschuß oder der Regierungspartei angehört, hat das Recht auf volle Auskunft, damit es auf-

grund seiner Allgemeinbildung entscheiden kann. Aber es kann nicht in der hier aufgezeigten Weise vorgegangen werden. Ich bin der Ansicht, daß eine solchermaßen festgelegte Bestimmung verfassungswidrig wäre, da sie das demokratische Prinzip verfälschen würde.

*(Dovrebbe essere superfluo fare ulteriori esposizioni, dato che questa norma, a prescindere da tutte le altre considerazioni, risulta a mio avviso anticostituzionale, falsificando la medesima il principio democratico. A tal proposito mi associo alle esposizioni del collega Raffaelli. Alla discussione ed alla formale consultazione che precede la decisione come pure alla votazione possono partecipare, sul piano regionale o comunale, soltanto i rappresentanti eletti dal popolo. Una persona di fiducia non deve esistere. Secondo il testo prepostoci — mi riferisco alla seconda versione — deve partecipare alla decisione pure una seconda persona, cioè una persona di fiducia, la qual cosa contrasterebbe con il principio democratico, per la cui salvaguardia si sta battendo il Consigliere Pruner. In definitiva non esiste alcuna differenza su quale piano, sia esso provinciale, nazionale od europeo, si prenda la decisione in parola. Sappiamo che l'esposizione del problema, sul quale i Parlamenti sono chiamati a decidere, problema che riguarda in particolare la trattazione di leggi, deve essere tale, da mettere in grado chiunque a decidere con il proprio raziocinio. Naturalmente colui che è chiamato a decidere deve preparare secondo la propria conoscenza, consultando o meno altre persone, la propria decisione che vorrà prendere, ad esempio, in Parlamento. Desidero ricordare che a suo tempo ci siamo particolarmente premurati per impedire un abuso della posizione del segretario comunale e che lo stesso eserciti una non appropriata influenza sul consiglio comunale, dato il suo particolare compito e la sua particolare posizione come esperto giuridico. Sono state presentate delle istanze, affinché gli venga fatto espressamente divieto a prendere*

*la parola ecc. durante la seduta del consiglio comunale. Qualora permettessimo la presenza di predette persone di fiducia, tutti dovrebbero farsi accompagnare dal proprio segretario comunale per poter prendere una decisione. Veramente vorrei conoscere quell'ordinamento sui Comuni, che preveda espressamente la presenza di un consulente che possa collaborare nella decisione. Non credo che nel Trentino esistano persone talmente limitate, incapaci di giudicare e decidere con il proprio raziocinio le questioni comunali. Sono convinto che per quanto concerne l'approvazione del piano urbanistico ed altre quesioni, che riguardano il settore idroelettrico e determinati lavori pubblici devono essere assunte chiarificazioni ed informazioni. Come ha affermato il collega Raffaelli, la Giunta od un proponente ha l'obbligo di motivare la proposta e di fornire tutte le informazioni per rendere possibile la relativa decisione. Se si tratta del piano urbanistico, ad esempio, i tecnici devono illustrare predetto piano durante un apposito incontro con gli amministratori, che deve aver luogo prima della seduta. Il consigliere comunale, che non fa parte della Giunta o di un partito rappresentato nella medesima, ha il diritto di ottenere tutte le informazioni per poter decidere in base al proprio grado di cultura generale. Non si può certamente procedere nel modo qui illustrato. Sono della opinione, che simile norma risulterebbe anticostituzionale, oltre che a falsare il principio democratico.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Chiedo scusa ai colleghi se torno per un momento su questo argomento, evidentemente non per convincere il Consiglio. Il collega Beneditker ha già detto una cosa vera, non occorrerebbe insistere per dimostrare ai colleghi la infondatezza, sotto il profilo dell'esigenza democratica, della richie-

sta; però dobbiamo anche renderci conto di una cosa, io, almeno, come rappresentante di un partito, che non si sente secondo al P.P.T.T. in fatto di esigenza democratica, devo dire che queste proposte fatte freddamente, sapendo che non hanno fondamento giuridico, vengono fatte per poterle portare sotto forma di vittimismo, come proposte della strapotenza della maggioranza, hanno messo a nudo la loro sostanza demagogica in maniera precisa, perché sia chiaro una volta per sempre, che ci sono proposte democratiche sul serio e ci sono proposte pseudodemocratiche e fasulle. Sul piano della dignità del consigliere comunale, che qui si è voluto rappresentare come un povero cristosprovveduto, che ha bisogno del geometra, del maestro comunale, io dico che è il peggiore insulto che può venire al consigliere comunale, anche del P.P.T.T. di S. Orsola e di Palù di Fersina che sia: se è eletto dai suoi concittadini, quel minimo di capacità e di giudizio l'ha sicuramente, come ce l'ha il consigliere socialista, come ce l'ha il consigliere democratico cristiano, comunista o liberale che sia. E non c'è bisogno del tutore. E' offensiva, questa è la realtà, la proposta del P.P.T.T.; è offensiva per i consiglieri comunali, perché parte dal presupposto che siano *minus habentes*, che abbiano bisogno. Immaginiamocelo, il consigliere comunale contadino, o imbianchino, o falegname, che si porta dietro chi come consulente? Una ipotesi di prima, il consocio in questioni d'affari e diporto o il maestro elementare, o il notabile del paese. E che figura ci fa, col suggeritore dietro alle spalle, nel 1971, negli anni 80, quando nel 1880, non aveva bisogno di questo, e non aveva fatto la III media, e non aveva fatto neanche la V elementare e nessuno ha pensato di dargli dietro il tutore. Questa è la sostanza, e sotto questo profilo insisto nel contro battere la proposta e la sostanza della proposta. E' chiaro che ai voti non passa, e non ci sarebbe bisogno di parlarne, ma è giusto a un certo momento, perché in questa legge, come

in altre, da quella parte vengono proposte, che, i proponenti lo sanno perfettamente, non hanno nessuna possibilità di passare, come quella del referendum, buttata lì così. Referendum, una bella parola, però non si preoccupano di articolarla un pochino; fate almeno questa fatica, prendetevi voi due, che ve li pagano, i consulenti, per fare l'articolo che possa passare. No, noi abbiamo proposto il referendum e quelli là ce l'hanno bocciato. E' bene che sia deto il perché vengono bocciate queste cose.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Pruner.

**PRUNER (Segretario questore - P.P.T.T.):** Vorrei proporre un emendamento all'emendamento. Prendo la parola sull'emendamento all'emendamento, in base al regolamento, per chiarire che con questo emendamento non si vogliono creare disturbi o disordini in aula durante le sedute del consiglio comunale. Abbiamo modificato questo emendamento in tale senso: il consigliere comunale può interpellare, anche chiedendo l'interruzione della seduta, persona di propria fiducia ed esperta nei problemi trattati nell'ordine del giorno. Questo diritto lo avete ammesso anche voi. La consulenza, così, avverrebbe fuori dall'aula, se necessario interrompendo la seduta del consiglio. Se necessario, se non è necessario può anche avvenire che il consigliere interpellati questo suo consulente uscendo, senza chiedere l'interruzione della seduta, quando ritiene di poterlo fare.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Pasquali.

**PASQUALI (D.C.):** Mi pare che veramente il cons. Pruner vuole insistere sull'aspetto del problema, pur di avere in qualche modo ragione. Il diritto di consulenza non glielo possiamo togliere a nessuno, e il fatto di regolamentarlo, il diritto di consulenza, mi pare che sia grave.

Come faccio a limitare il diritto o a dire a uno che ha il diritto di uscire, di parlare, di farsi indicare tutto quello che vuole. In quel momento dovrei chiedere la sospensione al presidente dell'assemblea, al sindaco: «per cortesia, chiedo la sospensione della trattazione dell'argomento perché vado a parlare fuori con chi mi deve dire qualche cosa». Regolamentare un fatto del genere mi pare che sia al di fuori di un rapporto corretto e di una definizione corretta del rapporto democratico.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore Pasqualin.

**PASQUALIN (Assessore finanze, patrimonio, enti locali, commercio e cooperazione - D.C.):** Il problema che ha posto il cons. Pruner potrebbe avere anche un certo interesse, se non cozzasse contro alcuni fatti di rilievo, di sostanza, diciamo, che si possono affrontare esaminando più a fondo la proposta che fa. Noi siamo sostanzialmente nella posizione di valorizzare al massimo il consigliere comunale. Conosciamo i limiti anche delle persone che sono chiamate a fare il consigliere comunale, provinciale, regionale, però sappiamo anche che chi intende prepararsi, documentarsi, ha ampia possibilità di farlo prima di affrontare gli argomenti. Nel caso particolare, poi, gli argomenti di un consiglio comunale si conoscono con notevole anticipo sulla discussione in seno al consiglio comunale stesso, e quando c'è la volontà di arrivare in consiglio comunale preparati, si arriva con tutta tranquillità, senza necessità di dover risolvere il problema nel modo con il quale è indicato. Evidentemente se noi diamo la facoltà di poter interrompere, ogni qual volta si ritiene di dover chiedere una consulenza, se noi prevediamo di dover far intervenire quelle persone che sarebbero estremamente preparate dal punto di vista tecnico, e quindi affronteranno i problemi esclusivamente da quella angolatura, si svilisce e si to-

glie quella che è la funzione propria di rappresentanza del consiglio comunale. Io credo che si debba ridimensionare la visione delle competenze del consigliere comunale; che non conviene neppure ampliarla per farli parlare di cose che sono assolutamente estranee a quella che è la vita amministrativa del paese; e il poter disporre di un esperto o di un consulente, in questo caso, significherebbe proprio aggravare una situazione che in qualche consiglio comunale è già estremamente pesante, perché si affrontano problemi molto più gravi, molto più importanti e molto più teorici di quello che dovrebbero. Per questo motivo la Giunta ritiene di non poter accettare gli emendamenti proposti dal cons. Pruner e Sembenotti.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione prima l'emendamento all'emendamento, dopo le parole «consigliere comunale può interpellare, anche chiedendo la interruzione della seduta del consiglio, persona di fiducia ecc.»

Pongo in votazione questo emendamento all'emendamento: respinto con 2 voti favorevoli, 2 astensioni e tutti gli altri contrari.

Adesso metto in votazione l'emendamento: respinto con 2 voti favorevoli e tutti gli altri contrari.

All'art. 32 è stato presentato, dai cons. Lorenzi, Marziani e Pasquali questo emendamento: il primo comma dell'art. 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, è sostituito dal seguente: le deliberazioni del consiglio e della giunta, ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti, già divenute esecutive, devono esser fatte pervenire in duplice copia, entro 15 giorni dalla data dell'atto, all'amministrazione della provincia che ne accusa ricevuta. La ricevuta deve essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'arrivo della deliberazione».

Al secondo comma. Nel terzo comma dello stesso articolo le parole «per il riesame dell'atto amministrativo» sostituirle con le parole

«per il riesame di una deliberazione. L'ufficio che ha la vigilanza sugli enti locali della provincia ne accusa ricevuta».

Terzo comma, dopo le parole «che non abbia chiesto» aggiungere le parole «al comune».

Chi illustra questo emendamento? La parola al cons. Marziani.

**MARZIANI (D.C.):** Brevissimamente, signor Presidente, il senso dell'emendamento che abbiamo presentato, con alcuni colleghi della Giunta provinciale di Trento, riguarda unicamente la questione della decorrenza, per il riferimento preciso del momento in cui decorrono i 15 giorni entro i quali la Giunta provinciale deve far conoscere ai comuni le proprie determinazioni, che sia eletto entro il terzo giorno lavorativo, successivo a quello della presentazione. Questo per quale motivo? Per evitare all'inconveniente che qualche volta si verifica, e che ha dato adito anche a situazioni poco piacevoli, che un comune mandi magari il proprio messo comunale al venerdì sera o in qualche altro momento alla Giunta provinciale con un documento e che questo venga consegnato, brevi manu, all'usciera. Il discorso di averlo consegnato all'usciera, il quale possa firmare un pezzo di carta qualsiasi e che quindi abbia valore sostanziale di ricevuta, di accoglimento di un determinato atto del comune, non è ancora sufficiente per dire che in quel momento la Giunta provinciale ha preso atto della presentazione di un determinato provvedimento. Noi riteniamo che sia più logico che la decorrenza parta dal momento in cui l'incaricato formale, di trattare determinati argomenti come sarà l'ufficio enti locali ecc., esamini il documento, lo veda, ne prenda materialmente atto, e in quel momento scatta la ricevuta. Il latore comunale, se si presenta durante una giornata lavorativa, può quindi andare direttamente all'ufficio competente della Provincia, oppure, qualora non si verifichi la consegna a mano, questa venga fatta a mezzo posta, in

modo che ci sia una data precisa dalla quale non si possa derogare. In questo modo sarebbe più semplice stabilire da quando cominciano questi 15 giorni per i quali c'è tempo, da parte della Giunta provinciale, di far conoscere le proprie osservazioni su una determinata delibera comunale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Non ho capito il senso del discorso del collega Marziani; per quello che riguarda la motivazione che viene addotta, vale a dire che si abbia un punto di riferimento dal quale partire per dire: da questo momento decorrono i termini, su questo sono perfettamente d'accordo. Fino adesso la legge non prevede questo, il regolamento che dovrebbe essere approntato da parecchi anni non è mai stato approntato da parte della Giunta regionale; si sarebbe potuto prevedere questo anche nel regolamento, tuttavia mi pare che i colleghi che hanno proposto questo emendamento dicono: entro i tre giorni dalla presentazione! ho ricevuto alcuni giorni fa, esattamente il 27, una lettera spedita, data di partenza, il 6. Potrebbero succedere cose di questo genere, per cui ci sarebbe un altro punto di riferimento, forse, a meno che non si facessero delle gherminelle, alle quali non credo evidentemente, di fare riferimento al protocollo, vale a dire dal momento in cui la lettera viene protocollata. Anche questo ha un inconveniente: che la lettera rimanga lì e che venga protocollata 4, 5, 6 giorni dopo. Però, francamente, siccome tutte e due, anche quella che dico io ha i suoi inconvenienti, vediamo se possiamo trovare assieme una formula che garantisca quello che vogliamo raggiungere tutti quanti, ma che così non è garantito.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, als Autonomieträger sind wir alle überzeugt, daß unsere Organisation besser und schneller arbeitet als die Ministerien sei es in Rom oder in Paris, da sie ein kleineres Territorium umfaßt. Jetzt stellt sich heraus, daß zur Ausstellung einer Empfangsbestätigung drei Arbeitstage nötig sind. Meiner Ansicht nach gereicht es uns nicht zur Ehre, wenn wir im Gesetz vorsehen, daß drei Arbeitstage, drei Tage also, an denen Dienst geleistet wird, erforderlich sind, um eine Empfangsbestätigung zu erhalten. Ich würde entweder nichts anführen, so wie es bisher der Fall war, oder zwei Arbeitstage als Höchstdauer angeben. Wenn von der allgemeinen bis zur besonderen Protokollierung, vom Empfangsbüro bis zum zuständigen Büro heute drei Tage erforderlich sind, so müssen wir meiner Ansicht nach alles tun, um diese Dauer zu reduzieren. Wir können nicht einfach im Gesetz festhalten, daß zur Protokollierung, Registrierung und Eintragung und aufgrund dessen zum Erhalt der Empfangsbestätigung drei Tage erforderlich sind. Wir als autonome Legislative müssen uns bemühen, daß innerhalb der Verwaltung in dieser Hinsicht die Arbeit beschleunigt wird, um unser Ansehen als autonome Körperschaft diesbezüglich wieder zu heben.

*Quali soggetti dell'autonomia siamo tutti persuasi che la nostra organizzazione lavora meglio e più celermente dei Ministeri di Roma o di Parigi, in quanto essa comprende un territorio minore. Ora risulta che per rilasciare un certificato di ricevuta necessitano tre giorni di lavoro. A mio avviso non ci facciamo onore, se prevediamo nella legge che ad una ricevuta si debba lavorare tre giorni. Personalmente non indicherei nulla come è stato finora, o tutt'al più il termine massimo di due giorni lavorativi. Se attualmente necessitano tre giorni per effettuare la registrazione generale e poi particolare e per trasmettere la documentazione dall'ufficio accettante a quello competente, dovremo fare di tutto per ridurre questi tempi. Non pos-*

*siamo assolutamente indicare nella legge che per le varie registrazioni, nonché per ottenere la necessaria ricevuta occorranza tre giorni. Come organo legislativo autonomo dobbiamo premurarci di accelerare in tal senso nell'ambito della amministrazione il procedimento lavorativo, per ristabilire il buon nome del nostro ente autonomo.)*

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Sembenotti.

**SEMBENOTTI (P.P.T.T.):** Qui si parla di termini e allora ritengo opportuno anch'io prendere la parola per dire che per quanto riguarda gli organi provinciali è giusto che ci sia un regolamento molto chiaro e preciso circa i termini, mi risulta, ad esempio, e qui riporto un dato di fatto, che una lettera che è stata recapitata come raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente un ricorso per il quale è previsto un termine perentorio, è stata recapitata alla provincia, e la ricevuta regolarmente firmata, il giorno 15, ed è arrivata all'ufficio al quale era diretta, sempre in Provincia, addirittura 12 o 18 giorni dopo, non ricordo esattamente, quando ormai era scaduto il termine utile per ricorrere, perciò il ricorso è stato considerato nullo perché presentato in ritardo. Io vorrei che ciò non si ripetesse, anche se so per certo che si ripete abbastanza spesso, anche nei casi di notifiche e ricevute circa le delibere che vengono dai comuni. A mio avviso, penso che il termine dovrebbe decorrere, come è stato proposto dal cons. Manica, che ha parlato prima di me, dal momento in cui la lettera è ricevuta, ossia dall'ufficio protocollo che riceve questa lettera e queste delibere.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Marziani.

**MARZIANI (D.C.):** A me pare che tutti i colleghi intervenuti abbiano detto che non è

una question puramente formale quella di indicare esattamente quale è il giorno dal quale cominciano a decorrere questi famosi 15 giorni, è certamente un fatto abbastanza fondamentale, perché c'è di mezzo o la possibilità di una interruzione di termini, oppure la impossibilità materiale, qualche volta da parte dell'organo che deve tutelare, di esercitare con efficacia, con profondità questo atto di tutela. Io penso che tutti si rendano conto che molte volte è più difficile dare un giudizio di legittimità che di merito, e se abbiamo sancito che per intervenire sul merito occorre un lasso di tempo più ampio, ritengo che determinate questioni, e non discuto perché lo accetto e non son qui per proporre nessuna modifica per quanto riguarda la possibilità di intervento nel merito, ma ritengo che sulla questione di legittimità, col marasma di leggi che abbiamo, con la possibilità di interpretazione di varie tendenze ecc., in taluni casi i 15 giorni sono pochi. Il fatto che due o tre ce li possono mangiar via il modo della consegna di un determinato plico, di una determinata delibera, mi pare veramente che non faccia conto di star lì a discutere se consentiamo con questi tre giorni lavorativi indicati nell'emendamento, di dare un limite di spazio sufficiente agli uffici competenti di una Giunta provinciale, di venire materialmente in possesso di un determinato documento e di poterne cominciare l'esame.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Es stimmt, daß sich auch Fachleute in diesem Urwald von Gesetzen nicht immer sofort zurechtfinden, den wir vom Faschismus übernommen haben. Auch die Demokratie hat den Augiasstall nicht ausgeräumt und keine neuen Fassungen über ein Sachgebiet herausgegeben, sondern statt dessen immer wieder Abänderungen herbeigeführt. Die Schwierigkeiten, die auch Fachleute haben,

sind ein Grund, um den Termin wohl für die Gesetzmäßigkeitskontrolle zu verlängern, aber nicht um für die Empfangsbestätigung drei volle Arbeitstage zu verlangen. Dieser Termin beträgt an sich 20 Tage, so daß wir ihn jetzt kaum verlängern können. Dies würde keinen guten Eindruck machen, um so mehr, als durch das Gesetz — wen es dann endlich in Kraft tritt —, immerhin etwa ein Drittel der Gemeindebeschlüsse der Gesetzmäßigkeitskontrolle entzogen wird. Die Gemeindeaufsicht hat somit eine Entlastung zu verzeichnen. Auch das ist zu bedenken! Dadurch sollte ermöglicht werden, daß die übrigen zwei Drittel mit mehr Überlegung innerhalb der 20 Tage behandelt werden.

*E' vero che spesso neppure esperti riescono ad orientarsi subito in questa selva ingrovigliata di leggi, che abbiamo ereditata dal fascismo. Anche la democrazia non ha provveduto a sgomberare la stalla di Augia e ad emanare nuove leggi per i vari settori, ma si è limitata ad apporvi in continuazione modifiche. Le difficoltà, a cui vanno incontro pure gli esperti costituiscono motivo di prolungare il termine per il controllo di legittimità, ma non per richiedere tre giorni lavorativi per il rilascio della ricevuta in parola. Tale termine è attualmente di 20 giorni, per cui ora non potremo, credo, prolungarlo ulteriormente. Simile norma non farebbe comunque una buona impressione, tanto più che con questa legge — una volta in vigore — ben un terzo delle delibere comunali va soggetto al controllo di legittimità e pertanto si deve considerare che la sorveglianza sui Comuni viene in certo qual modo alleggerita. Così i rimanenti due terzi delle delibere potrebbero essere trattati con maggior ponderatezza entro il termine di 20 giorni.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Volevo fare anch'io una serie di considerazioni su questo emendamento, che credo sia molto importante, soprattutto

nel rispettare quelli che sono i legittimi interessi dei comuni, i quali, e mi preme dover rilevare che tale difetto non si è manifestato tanto nella provincia di Bolzano quanto nella provincia di Trento, anche se i colleghi di Trento hanno cercato di sollecitare un intervento diverso rispetto alle procedure che si sono usate fino a questo momento. Comunque, indipendentemente dalle Province, molto spesso si è verificato che senza un preciso riferimento alla data di partenza dei 15 giorni della decorrenza, le deliberazioni molto spesso sono state lasciate lì e i comuni sono rimasti ad attendere. Quindi credo che debba essere attribuita molta importanza al fatto di stabilire, di individuare un riferimento preciso. Adesso si può discutere se tre giorni siano pochi o tanti. Evidentemente, collega Benedikter, forse è anche da riferire alle situazioni diverse delle due province, per esempio la provincia di Trento ha un numero di comuni maggiore della provincia di Bolzano; la provincia di Trento ha trovato maggiore difficoltà ad orientarsi, ad organizzare un tipo di servizio che sia più confacente, a definire queste cose. Quindi i tre giorni possono anche essere necessari, perché si dice tre giorni consecutivi, e perché si sono prospettate tutte le evenienze in caso che non venga fuori un venerdì, il sabato sia festa, la domenica sia festa, cioè che sia riferito proprio alla presenza . . .

(interruzioni)

PASQUALI (D.C.): In questo modo sì, tre giorni lavorativi, cioè di presenza degli uffici. Questo era per dire la motivazione dei tre giorni. Però mi pare che, in questo modo ancora non è precisato un riferimento preciso, perché qui è detto: la ricevuta deve essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta entro il terzo giorno lavorativo successivo all'arrivo delle deliberazioni. E' sufficiente scrivere all'arrivo delle deliberazioni? Ecco, qui sono insorte delle altre perplessità; il collega Manica e il collega

Sembenotti avevano detto: almeno facciamo riferimento al protocollo. Direi però che non sarei soddisfatto del riferimento al protocollo, perché tale riferimento può essere anche di 8-9-10 giorni dopo, e quindi in questo modo istituisce un'aggravante a quello che poteva essere. Anche in questo caso chiederemo un momentino di riflessione per vedere se possiamo stabilire un riferimento ancora più preciso, non riferito solamente ai tre giorni, ma riferito a uno scattare del meccanismo di arrivo della deliberazione. Qual è il meccanismo di arrivo della deliberazione? Sufficiente garanzia del fatto che la deliberazione mandata per esempio, in comune di Tuenno o comune di S. Candido, mando una deliberazione e calcolo che questa deliberazione arrivi li giorno dopo, che prova ho, come comune, che la deliberazione venga accettata, come riferita al giorno dopo, rispetto alla data con cui la trasmette? Ecco, forse è da considerare un meccanismo ancora più preciso, più vincolante da questo aspetto. Quindi non è sufficiente riferirci ai tre giorni, ma vedere se fosse possibile considerare, ripeto un riferimento all'arrivo della deliberazione in quanto tale. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Io, colleghi presentatori, non sono convinto di questo emendamento. Sono convinto invece dello scopo che si vuol perseguire, ma sul modo che si propone non sono affatto convinto, per cui io non mi sento francamente di votare questo emendamento. Dirò di più, che fatto cioè anche in questo modo, se rilasciando una ricevuta, può costituire una certa garanzia, non si ha comunque una data di decorrenza, perché evidentemente l'ufficio della provincia può sempre dire: io l'ho ricevuta il giorno tale, e quindi non si ha un punto di partenza neanche lì. Dovendo poi la provincia accusare ricevuta di atti o delibera-

zioni, teniamo conto che sono alcune decine di migliaia gli atti che pervengono alla provincia, e che quindi si complica, sotto il profilo burocratico, il lavoro della provincia. Quindi io direi se mai, sospendiamo un po' anche l'esame di questa questione, ripensiamoci e vediamo se la notte porta consiglio, perché così com'è non mi pare che sia utile votarlo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dejaco.

DEJACO (Vize-Assessor für Verkehr, Fürsorge und Wohlfahrt - S.V.P.): Ich teile die Ansicht des Kollegen Benedikter; die drei vorgeschlagenen Tage sind nichts anderes als eine Diskreditierung der Ämter in den Provinzen. Auch bin ich derselben Meinung wie Kollege Pasquali; im Interesse der Gemeinden wäre es dringend notwendig, einen Termin vorzusehen. Es darf nicht vorkommen, daß die von den Gemeinden eingeschickten Beschlüsse auf irgendeinem Tisch eines Amtsdieners liegen bleiben, so daß bis zur Protokollierung oder von der Überstellung von einem Amt zum anderen drei, vier, fünf und zehn Tage vergehen, bis die Frist von 20 Tagen berechnet wird. Es darf nicht vorkommen, daß es irgendwelchen Zufällen überlassen bleibt, ob ein Beschluß in 20 Tagen oder erst in 30 Tagen genehmigt wird. Meiner Ansicht besteht der einzige Ausweg darin, die Beschlüsse mit eingeschriebenem Brief mit Rückantwort aufzugeben; selbstverständlich soll das Datum der Rückantwort als Stichtag gelten, da dies das Datum der effektiven Übergabe an die Landesverwaltung ist. Das ist meiner Ansicht nach der einzige amtliche Weg, der möglich ist, und die Gemeinden werden davor bewahrt, unnötig Zeit deshalb zu verlieren, weil irgendwelche Ämter nicht funktionieren.

*(Assessore supplente per il turismo, assistenza e beneficenza - S.V.P.): (Condivido la opinione del collega Benedikter; il proposto termine di tre giorni appare un discredito degli uffici provinciali e pertanto condivido pure la*

*opinione del collega Pasquali; sarebbe nell'interesse dei Comuni prevedere urgentemente un preciso termine. Si deve evitare che le delibere trasmesse dai Comuni si fermino sul tavolo di qualche usciere, e che trascorrino 3, 4, 5, 10 giorni per i vari passaggi da un ufficio all'altro, finché gli atti giungano alla registrazione e che trascorrino 3, 4, 5, 10 giorni per i vari passaggi da un ufficio all'altro, finché gli atti giungano alla registrazione che da quella data inizi il termine di 20 giorni. Non si deve permettere che siano gli avvenimenti casuali a decidere l'approvazione di una delibera entro 20 o 30 giorni. A mio avviso esiste un'unica soluzione e cioè che predetti documenti vengano spediti in plico raccomandato con ricevuta di ritorno; naturalmente la data della risposta dovrà valere come termine dell'effettiva consegna alla amministrazione provinciale. Questo è a mio avviso l'unico modo possibile per salvaguardare i Comuni da una non necessaria perdita di tempo, imputabile a disservizi di qualche ufficio.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Marziani.

MARZIANI (D.C.): Ho sentito avanzare una proposta da parte del cons. Manica, relativa ad una breve sospensione, ad un rinvio a domani di questo argomento perché si possa riformulare in maniera più esatta. Ora, siccome lo scopo è quello di migliorare il testo io non mi oppongo e sono completamente d'accordo con il cons. Manica. Possiamo sospendere e domani vediamo se riusciamo a usare una formulazione che consenta di trovarci tutti concordi.

PRESIDENTE: D'accordo allora di sospendere la trattazione dell'art. 32? Non ci sono osservazioni.

Facciamo ancora l'art. 32 bis, sul quale non ci sono emendamenti.

#### Art. 32 bis

##### «Controllo di merito»

*«Le deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali soggette a controllo anche di merito diventano esecutive qualora, entro trenta giorni dal ricevimento, la Giunta provinciale non faccia pervenire, con provvedimento motivato, la richiesta di riesame all'organo normalmente competente.*

*Ove tale organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa diventa esecutiva dopo la pubblicazione ed il controllo di legittimità. La deliberazione non può essere annullata per vizio di legittimità già esistente nella prima deliberazione.*

*Alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante il periodo di amministrazione straordinaria.*

*Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui all'articolo 20, numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 13, all'articolo 56 e all'articolo 57, secondo comma, e comunque quelle per le quali leggi regionali e provinciali lo prescrivono».*

C'è un emendamento all'art. 32 bis, a firma della Giunta, Pasqualin, Fronza, Müller, sostituire le parole «all'art. 57, secondo comma» con le parole «al'art. 57, ultimo comma». Questa è una cosa formale. Il testo dell'art. 32 bis è un testo della commissione, sul quale si vota, quindi non lo considero un emendamento questo, ma una questione formale. Ci sono osservazioni sull'art. 32 bis? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 32 bis: approvato a maggioranza con 3 astensioni. Sospendiamo la seduta e riprendiamo domani alle ore 10.

(Ore 18)

